PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

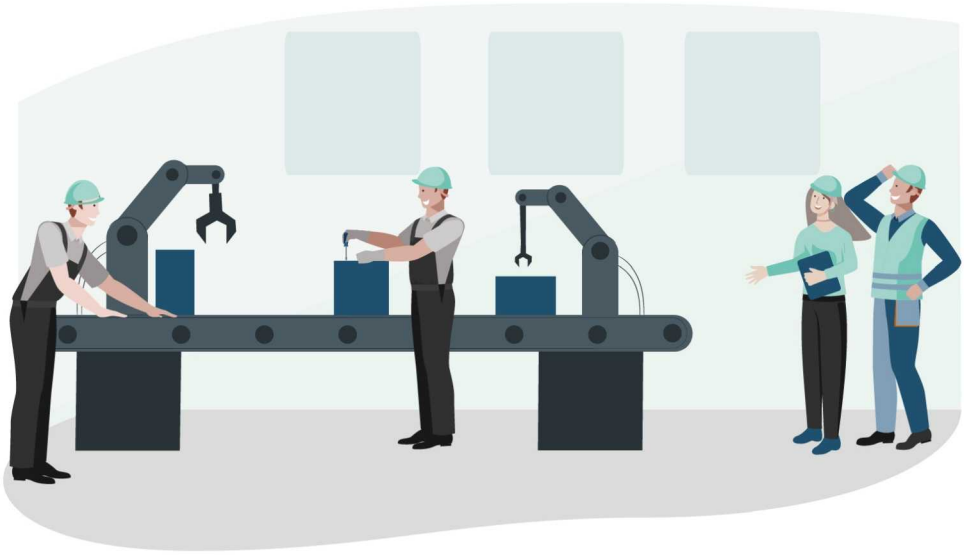

Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - edizione 07.02.2026 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con…

- Prevenzione e Assistenza, ai locali, al titolare, agli addetti in trasferta, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente;
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività;
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile Prodotti, per difendere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi da difetto dei prodotti assicurati;
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività di impresa.

Scopri la Protezione digitale di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani Modulo Protezione del Patrimonio**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, della tutela legale e dell'Assistenza di piccole imprese di produzione e artigiani.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVEZIONE E ASSISTE NZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ **ASSISTENZA AI LOCALI**

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: *Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di un sorvegliante; Rientro anticipato; Trasloco*.

Sono inoltre previste le seguenti opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo:

ASSISTENZA AL TITOLARE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per il titolare dell'azienda: *Consulenza medica, Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia; Rientro dell'Assicurato convalescente; Consegna medicinali urgenti; Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista al domicilio*.

ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per gli Addetti in trasferta: *Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia; Viaggio di un familiare; Anticipo spese di prima necessità; Interprete a disposizione all'estero; Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia; Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri; Informazioni su centri specialistici*.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✓ *Responsabilità civile verso terzi*: Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali o Danni materiali causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'esercizio delle attività assicurate.
La Garanzia comprende i danni da conduzione dei Fabbricati in cui si svolgono le attività assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa, comprese pertinenze, aree verdi e alberi. Sono compresi, anche, **con specifici limiti**, danni da interruzione e sospensione di attività, committenza lavori, danni da inquinamento da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali.

✓ *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo: a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *RC Postuma per fabbricanti; RC Postuma per installatori e manutentori; RC Postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008; Retroattività RC Postuma; RC Postuma odontotecnici; Malattie professionali; Retroattività RC Malattie professionali; Officine e carrozzerie – Danni ai veicoli; Danni a natanti e imbarcazioni; Danni a capi oggetto di lavaggio; Merci al gancio; Errato stivaggio; Danni da inquinamento accidentale presso cantieri; Danni a cose movimentate; Sgombero neve su strada; Noleggio macchinari fabbricati; Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati; RC proprietà fabbricati; Vendita o noleggio di veicoli a motore; Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni*. Per l'attività edile, sono previste le seguenti Garanzie accessorie: *RC Postuma per lavori edili; Danni da inquinamento accidentale presso cantieri; RC Postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008; RC Malattie professionali; Retroattività RC Malattie professionali; Sgombero neve su strada; Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati; RC proprietà fabbricati; Cani da guardia pericolosi.*

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Può essere attivata se attivata la sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro.

✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per Danni corporali e Danni materiali causati da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro consegna a terzi.

✓ Sono comprese le consegne dirette in USA Canada e Messico, se indicato il relativo fatturato nella Scheda Riepilogativa.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Prodotti ceduti in locazione; RC postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati; Ritiro Prodotti*.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:**
dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; guida di veicoli o natanti a motore senza l'abilitazione prescritta, salvo il caso di guida con patente scaduta se in possesso dei requisiti per il rinnovo; **uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro; abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; partecipazione a delitti, anche tentati; pratica di alcuni sport** (pugilato, lotta, arti marziali, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci/idrosci, kite–surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport con uso di veicoli e natanti a motore); **partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche non a carattere ricreativo; pratica di sport come attività professionale, anche secondaria, con un reddito di qualunque tipo; attività con uso di esplosivi o armi da fuoco; lavori in miniera, nel sottosuolo, in cave a giorno, pozzi e gallerie; attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota, personale di equipaggio di aerei; attività con uso di impalcature superiori ai 3 metri.**

SEZIONI IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✗ **Non sono considerati terzi:**
- coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;
- i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate o collegate.

✗ **Sono esclusi i danni:**
- **causati da** radiazioni, detenzione di sostanze radioattive, esplosivi, amianto o prodotti contenenti amianto, onde o campi elettromagnetici, attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, stress emotivo/sofferenza psicologica, lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti, lavori su infrastrutture offshore; uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti azionati da minore di 16 anni o non in possesso di requisiti di legge, responsabilità volontariamente assunte;
- **ai Dati Informatici**.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

✗ **Non sono considerati terzi:**
- coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;
- i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate o collegate.

SEZIONE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato. La copertura può essere attivata con due formule alternative:

✓ *Protezione Legale - Formula Basic*, che comprende:
- difesa in procedimenti penale (per Delitti dolosi o preterintenzionali solo se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato);
  opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune normative (Decreto legislativo 231/2011; Decreto legislativo 81/2008; Normativa in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare; Decreto legislativo 152/2006 - Codice dell'ambiente).

✓ *Protezione Legale - Formula Comfort*, che, in aggiunta, comprende anche controversie relative a:
- danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto per fatto illecito altrui;
- danni che terzi sostengono di aver subìto per fatto illecito dell'Assicurato;
- immobili in cui è svolta l'attività;
- pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata;
- Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Sono inoltre comprese:
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari;
- vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di
- imprese appaltatrici e subappaltatrici, se sussiste regolarità contributiva.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Retroattività penale; Vertenze contrattuali con i clienti; Marchi e brevetti; Fisco e Previdenza*.

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione dell'Attività, per .affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro, fisco, previdenza e circolazione stradale.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Sono esclusi:
- ✗ **i danni causati da** radiazioni, detenzione di sostanze radioattive, esplosivi, amianto o prodotti contenenti amianto, onde o campi elettromagnetici; responsabilità volontariamente assunte; prodotti per l'industria aeronautica ed aerospaziale, prodotti geneticamente modificati; encefalopatia spongiforme bovina (BSE); violazioni di leggi, norme o regole tecniche; inquinamento; furto; allergie o intolleranze; stress emotivo/sofferenza psicologica; attività di Installazione e Manutenzione;
- ✗ **i danni ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica:**
- ✗ **le spese di rimpiazzo, riparazione o il controvalore del prodotto;**
- ✗ **le spese per indagini sulle cause del Sinistro**, se non autorizzate da Generali Italia;
- ✗ **risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;**
- ✗ **beni usati che l'Assicurato commercializza.**

SEZIONE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE
- ✗ **Sono escluse le vertenze relative a:** disastri ecologici, radioattivi o eventi per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; tumulti popolari, fatti bellici, terrorismo, serrate, atti di vandalismo se l'Assicurato vi ha preso parte; Atto Cyber; rapporti tra soci o amministratori e tra società e amministratori; operazioni di acquisto, cessione, affitto d'azienda, leasing immobiliare o cessione di quote societarie, operazioni di trasformazione, fusione, scissione; compravendita, permuta o costruzione di immobili; diritto di famiglia, successioni e donazioni; rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro; rapporti di lavoro promosse da lavoratori autonomi; beni immobili diversi da quelli dove è svolta l'attività assicurata; la circolazione di veicoli a motore o la navigazione e giacenza in acqua di natanti e imbarcazioni;
- ✗ **È escluso il pagamento di sanzioni.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ Le Garanzie In Accordo - Responsabilità Civile Prodotti operano per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese - compresi USA, Canada e Messico, se opera la relativa estensione di garanzia.
- ✓ Le Garanzie In Accordo In Accordo - Protezione legale operano per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
  - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la Garanzia accessoria *Marchi e brevetti*;
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi (solo in Italia per la Garanzia accessoria *Fisco e previdenza*).

  La validità territoriale della copertura prestata con la Garanzia accessoria *Vertenze contrattuali con i clienti* sono disponibili tre opzioni: "Italia"; "Europa" (Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano) e, per le sole controversie che riguardano il recupero crediti, "Mondo" con specifici limiti.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica *Pronto Avvocato* opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:
- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato.

In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Responsabilità civile:
- presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza;
- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
- fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;

In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Tutela legale:
- segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite i numeri telefonici dedicati o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it;
- in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
- far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia iniziale di 90 giorni durante il quale non opera.

Le Garanzie In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse. **La Garanzia *Responsabilità Civile prodotti* opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa**. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. **Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se relative a prodotti consegnati nello stesso periodo** o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale. **La Garanzia *Ritiro prodotti* opera per le operazioni di Ritiro iniziate durante periodo di efficacia della Garanzia e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo. Le Garanzie In Accordo - Protezione Legale operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura.** La data del Sinistro si identifica, in sede penale, col momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; in sede amministrativa, con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito. In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura di Tutela legale viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio per una o più Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio per le quali il Contraente ha comunicato un aumento del parametro di conteggio del Premio non regolabile oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, tali Garanzie cesano alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie , se attivate. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile e Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 07.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

- Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* è prevista l'opzione "Franchigia RCT", che prevede una Franchigia per ogni Sinistro di importo variabile (a scelta tra 1.000,00-1.500,00-2.000,00-3.000,00-5.000,00) con conseguente riduzione del Premio di sezione.
- Per imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori, la Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, può essere prestata in **forma limitata** e in tal caso opera solo per il diritto di regresso esercitato dell'INAIL.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Elevazione tolleranza variazione Addetti:** In caso di conteggio del Premio sul numero massimo degli Addetti dichiarati, se il numero di Addetti risulta aumentato di oltre il 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato la variazione nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato, Generali Italia risponde del danno nella proporzione tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti accertato. Con tale opzione tale limite di tolleranza è aumentato dal 10%al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI: **Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati.
Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico e **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento**: guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza** e **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza**:corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica**: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA **Viaggio di un familiare:** sono escluse le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione; **Anticipo spese di prima necessità:** sono esclusi i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato; **Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia:** la Prestazione non è dovuta se comporta violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. RC Postuma per fabbricanti, RC Postuma per installatori e manutentori, RC Postuma per lavori edili: danni a cose installate o oggetto diretto dei lavori o a merci in refrigerazione per mancata o anomala produzione/distribuzione del freddo; danni da vizio/difetto originario dei prodotti o progetti; mancata o intempestiva manutenzione; mancati uso o disponibilità/inidoneità all'uso a cui sono destinate le cose installate o oggetto dei lavori e relative spese per ritiro, sostituzione o riparazione; **RC Postuma per lavori:** danni all'opera e da impermeabilizzazione; **Malattie professionali:** contagio da virus HIV; ricadute di Malattia professionale pregressa; Malattie professionali contratte per mancata intenzionale osservanza delle disposizioni di legge o mancata intenzionale prevenzione del

danno; **Officine e carrozzerie - Danni a veicoli/natanti e imbarcazioni**: danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia; alle cose che si trovano sui o dentro i mezzi stessi; **Vendita o noleggio di veicoli a motore:** danni da mancato uso o interruzione o sospensione di attività dell'utilizzatore; alle cose trasportate con il veicolo. **Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni:** danni a mezzi in lavorazione; da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia; da mancato uso; alle cose che si trovano sui o dentro i mezzi stessi; da circolazione/navigazione se prevista l'assicurazione obbligatoria. **Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati**: danni da uso del bene non conforme alla legge o al suo normale impiego; mancate istruzioni all'utilizzatore; vizio/difetto originario dei beni o di loro componenti; mancata custodia da parte dell'utilizzatore; mancato uso; interruzione o sospensione di attività; alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore; noleggio di natanti e imbarcazioni e aeromobili. **Noleggio di macchinari fabbricati**: noleggio di macchinari e attrezzature per i quali l'Assicurato non ha la qualifica di fabbricante; danni che conseguono in modo diretto a violazioni di leggi e regole tecniche per la sicurezza dei beni noleggiati.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE: **Sono escluse le vertenze di seguito elencate per Garanzia.**
Marchi e brevetti: per semplici diffide, inibitorie o azioni al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni; che si concludono con una transazione/senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio; di natura amministrativa per inosservanza di norme di legge sulla proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva, concorrenza; di diritto civile non indicate tra i casi in copertura; **Fisco e previdenza**: per mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI, AL TITOLARE, AGLI ADDETTI IN TRASFERTA
Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**
Rientro anticipato: l'Assicurato deve trovarsi a oltre 20 km dalla sede dell'azienda. **Invio di un medico, di un'autoambulanza in Italia:** nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi; **Invio al domicilio di infermiere o fisioterapista:** un'ora al giorno per massimo 7 giorni per ciascun professionista**; Interprete a disposizione all'estero:** 8 ore; **Viaggio di un familiare:** solo Sinistri che avvengono a oltre 20 km dalla sede dell'azienda. **Ricerca e prenotazione centri ospedalieri** dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Sono sempre esluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
La copertura non opera per i danni: da prodotti dopo la consegna a terzi; opere, installazioni e manutenzioni svolte presso terzi se non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; furto, rapina, sottrazione o smarrimento; circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria; inquinamento; cedimento o vibrazioni del terreno **/a cose** detenute dall'Assicurato o che l'Assicurato trasporta o solleva; a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; a opere in costruzione, cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori o che si trovano nell'ambito di esecuzione; a cose altrui da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato; a condutture e impianti sotterranei. Tali danni possono essere parzialmente ricompresi in copertura se attivate le Garanzie accessorie previste dalla sezione.
Sono previsti Franchigie e Scoperti.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: **Qualifica di terzi ad alcune tipologie di lavoratori** 3.000,00 euro per infortunato **Attività presso terzi – Danni a cose** 250,00 euro. **Committenza auto dipendenti** 250,00 euro **Fabbricato-Danni ai veicoli da conduzione di aree adibite a parcheggio** e **Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico** 250,00 euro per veicolo **Lavori svolti fuori dalle ubicazioni - danni a cose e interruzione di attività** 10% minimo 250,00 euro **Danni a cose portate dai clienti** 150,00 euro per danneggiato **Danni a cose in consegna** 10% minimo 250,00 euro **Fabbricato - Danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna** 200,00 euro **Fabbricato - Lavoratori di manutenzione straordinaria** 3.000,00 euro per infortunato. **Danni da Inquinamento accidentale presso sedi aziendali** 10% minimo 2.500,00 euro **Sicurezza – Danni a cose da cani** 150,00 euro **Danni fuori dal territorio di UE, Regno Unito e Svizzera** 1.000,00 euro - 5.000,00 euro in USA e Canada **Imprese edili - Lavori presso cantieri - Danni a cose e interruzione di attività:** per lavori in fabbricati non occupati 250,00 euro; per lavori in fabbricati occupati 10% minimo da 500,00 a 1.000,00 euro; da assestamento, cedimento, franamento del terreno 10% - minimo di 750,00 euro; da vibrazioni 5.000,00 euro; condutture e impianti sotterranei: 1.000,00 euro; ad attrezzature di cantiere e da bagnamento: 10% - minimo 500,00 euro **Imprese edili - Lavori presso cantieri - Danni di furto:** scoperto 10% minimo 500,00 euro per Sinistro.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO: **Danni che non rientrano in DPR 1124/1965 e nel Dlgs.38/2000:** franchigia 6% di Invalidità permanente (3.500 euro per lavoratore se certificazione di qualità) o 3.000,00/5.000,00 euro per lavoratore (dimezzata se certificazione di qualità).GARANZIE ACCESSORIE: **RC Postuma per fabbricanti, RC Postuma per installatori e manutentori** - **danni a impianti, macchinari oggetto lavori** 10% minimo 1.000,00 euro - **altri danni a cose e interruzione attività** 10% minimo 500,00 euro. **RC postuma per lavori edili** 10% minimo 1.000,00 euro (500,00 per lavori di mera installazione). **Danni da inquinamento accidentale presso cantieri** 10% minimo 2.500,00 euro. **Officine e carrozzerie - Danni ai veicoli** 500,00 euro per veicolo -1.000,00 in caso di caduta o danno ad altri veicoli - **Danni a natanti e imbarcazioni**: 500,00 euro per natante o imbarcazione (1.000,00 in caso di caduta). **Danni a capi oggetto di lavaggio**: 10% minimo 250,00 euro. **Noleggio di macchinari fabbricati - danni a cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore e da interruzione attività** 10% minimo 1.500,00 euro - **altri danni a cose e da interruzione attività** 10% minimo 500,00 euro. **Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati - Danni materiali**: 250,00 euro - **Danni corporali:** 3.000,00 euro per infortunato. **Danni a cose movimentate** 20% minimo 1.000,00 euro. **Officine e carrozzerie - Danni ai veicoli:** 500,00 euro per veicolo (limite massimo di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa 15.000,00 euro per motoveicoli/30.000,00 per autoveicoli) - danni a veicoli oggetto di lavori/che sono nell'ambito di esecuzione dei lavori 1.000,00 euro per veicolo danneggiato (limite di Indennizzo 7.500,00 euro per motoveicoli/15.000,00 per autoveicoli). **Danni a natanti e imbarcazioni** 500,00 euro per mezzo danneggiato (limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa - sottolimite per i danni a Natanti e imbarcazioni oggetto di lavori e a Natanti e imbarcazioni che sono nell'ambito di esecuzione dei lavori 1.000,00 euro per mezzo danneggiato). **Rimessaggio di Veicoli a motore** 500,00 euro per Veicolo danneggiato/1.000,00 per Natante o imbarcazione (limite massimo di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa 15.000,00 euro per motoveicoli/30.000,00 per autoveicoli/50.000,00 per Natanti e imbarcazioni) **Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati** - **Danni corporali** 3.000,00 euro per infortunato - **Danni materiali** 250,00 euro per danneggiato (limite massimo di Indennizzo 5.000,00 euro per danneggiato). **Noleggio di macchinari fabbricati - Danni materiali e relativi danni da interruzione di attività** 10% minimo 500,00 euro - 1.500,00 euro per danni a cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore (limite di Indennizzo 25.000,00 euro - 50.000,00 per annualità assicurativa/sottolimite per danni a cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore 10.000,00 euro - 20.000,00 per annualità assicurativa) – **Danni corporali** il Massimale per Sinistro è limite anche per anno. **Cani da guardia pericolosi - danni a cose** 150,00 euro.

SEZIONE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI: La copertura è prestata con **Scoperto del 10%**.
Per danni in paesi diversi da USA, Canada e Messico massimo di Scoperto 25.000,00 euro - per danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati minimo 1.500,00 euro/massimo 35.000,00 euro; **Per i danni in USA Canada e Messico**: minimo di Scoperto 35.000,00 euro e i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30%. - per danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati, la Garanzia opera fino al minore importo tra Massimale per danni a cose e 20% del Massimale per Sinistro.
GARANZIA ACCESSORIA RITIRO PRODOTTI**:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro se il Ritiro riguarda solo Prodotti finiti - 2.000,00 se riguarda anche Prodotti intermedi; Scoperto 20% per spese di affitto.
SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE
La copertura non opera: 1.se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa è **inferiore a 500,00 euro - 1.000,00 euro** per le controversie (in copertura con la formula Comfort) relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte per forniture di beni o servizi; **2. per le vertenze relative a:** materie amministrativa, fiscale e tributaria; rapporti con Istituti Previdenziali e Sociali; detenzione di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; marchi e brevetti, concorrenza sleale; materia di diritto civile; richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi in caso di dolo dell'Assicurato; fornitura di beni e servizi a clienti e il recupero del credito; procedure arbitrali. Tali vertenze sono parzialmente ricomprese in copertura con le Garanzie accessorie previste dalla sezione. **Controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento accidentale** (formula Comfort): Scoperto 10% del valore del danno col minimo di 1.000,00 euro. GARANZIE ACCESSORIE: **Vertenze contrattuali con clienti** (numero di vertenze scelto indicato nella Scheda Riepilogativa): La copertura opera se il valore del credito è pari o superiore a 1.000,00 euro. Se nei confronti del

cliente-debitore risultano assegni o cambiali in protesto, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, verifiche di carenza beni o richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, la copertura è limitata alla fase stragiudiziale e a stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale avviata. In caso di scelta dell'**opzione "Mondo"**, per la relativa estensione alle controversie che riguardano il recupero di crediti in paesi extra UE diversi da Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, la copertura vale per un solo caso per annualità assicurativa; il Sinistro in fase stragiudiziale è sempre gestito da DAS attraverso legali dalla stessa indicati e in fase giudiziale valgono i seguenti limiti di Indennizzo specifici: 50% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la sezione In accordo – Protezione Legale, se l'Assicurato si avvale di un legale individuato da DAS; 25% del suddetto Massimale per Sinistro, se l'Assicurato si avvale di un legale di propria fiducia. **Fisco e previdenza:** La copertura opera se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000,00 euro. La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali è coperta per 1 caso per annualità assicurativa. Se le richieste dell'Assicurato sono accolte parzialmente, le spese sono rimborsate al 50%.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie delle sezioni base (In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro; In Accordo – Protezione Legale) e per le garanzie accessorie della sezione In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia *Pronto Avvocato.*

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale in caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia Ritito Prodotti, le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In Accordo – Protezione legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza**, 21,25% per le **Garanzia In accordo – Protezione legale** e per la Garanzia ***Pronto Avvocato***; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per tutte **le Garanzie di Responsabilità civile**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

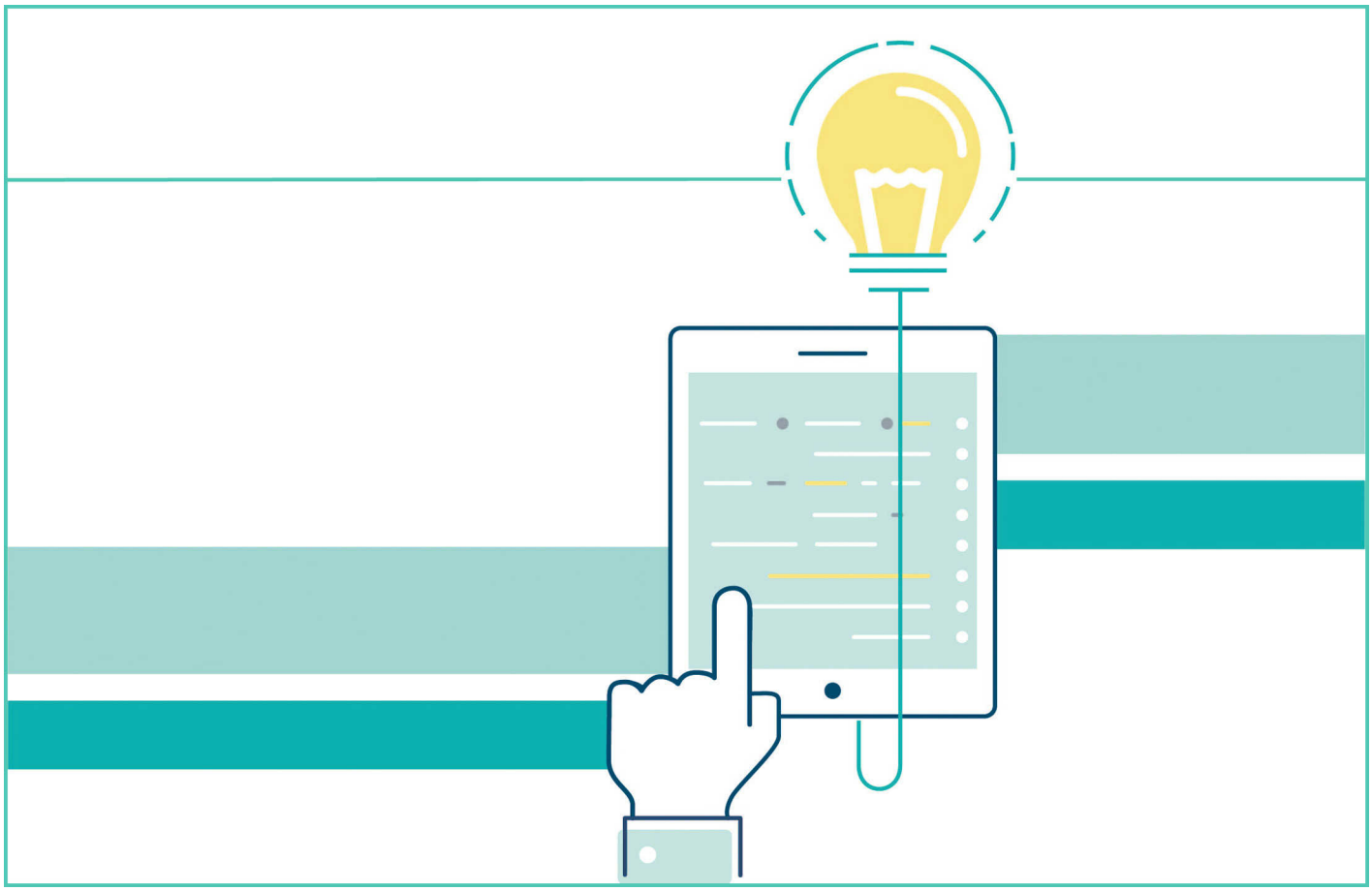

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI	PAG.
PRESENTAZIONE MODULO	1
Funzionamento	1
Tabella delle garanzie	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	7
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE	10

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	PAG.
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI	11
Che cosa è assicurato?	11
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	11
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	14
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	14
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	0
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	13
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	13
Art. 1.9 Invio di un sorvegliante	13
Art. 1.10 Rientro anticipato	13

Art. 1.11 Trasloco 14
Art. 1.1 Consulenza medica 14
Art. 1.2 Invio di un medico in Italia 14
Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente 15
Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti 15
Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio 15
Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio 15
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA 15
Che cosa è assicurato? 16
Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia 16
Art. 1.4 Viaggio di un familiare 16
Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità 16
Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero 17
Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia 17
Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri 17
Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici 17
Prevenzione e Assistenza – NORME COMUNI 17
Che cosa NON è assicurato? 17
Art. 2.1 Esclusioni 17
Ci sono limiti di copertura? 18
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa 18
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative 18
Dove vale la copertura? 18
Art. 4.1 Estensione territoriale 18
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 19
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa *19*

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 20
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi 20
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche 26
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro 33
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti 35
Art. 1.5 Rivalse 35
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 35
Art. 1.6 Garanzie accessorie 35
Che cosa NON è assicurato? 46
Art. 2.1 Persone non considerate terzi 46
Art. 2.2 Esclusioni 46

Ci sono limiti di copertura? 47

Art. 3.1 Limiti di copertura 47

Art. 3.2 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi 70

Dove vale la copertura? 47

Art. 4.1 Validità territoriale 47

Quando e come devo pagare? 48

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti 48

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale 51

Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile 49

Quando comincia la copertura e quando finisce? 51

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie 51

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti 51

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 51

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - IMPRESA EDILE PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 52

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi 52

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche 56

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro 61

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti 63

Art. 1.5 Rivalse 63

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 64

Art. 1.6 Garanzie accessorie 64

Che cosa NON è assicurato? 69

Art. 2.1 Persone non considerate terzi 69

Art. 2.2 Esclusioni 69

Ci sono limiti di copertura? 70

Art. 3.1 Limiti di copertura 70

Art. 3.2 Franchigia frontale 47

Dove vale la copertura? 70

Art. 4.1 Validità territoriale 71

Quando e come devo pagare? 71

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti 71

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale 72

Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile 73

Quando comincia la copertura e quando finisce? 74
Art. 6.1 Operatività della garanzia 74
Riepilogo somme assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti 74
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 74

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

PAG.
Che cosa è assicurato? Garanzia base 75
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti 75
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 76
Art. 1.2 Garanzie accessorie 76
Che cosa NON è assicurato? 78
Art. 2.1 Persone non considerate terzi 78
Art. 2.2 Esclusioni generali 78
Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk 79
Ci sono limiti di copertura? 80
Art. 3.1 Limiti di Indennizzo 80
Dove vale la copertura? 81
Art. 4.1 Validità territoriale 81
Quando e come devo pagare? 81
Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC Prodotti in caso di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati 81
Art. 5.1 Conteggio del premio regolabile 82
Quando comincia la copertura e quando finisce? 82
Art. 6.1 Operatività della garanzia 82
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 84
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 84

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

PAG.
Che cosa è assicurato? Garanzia base 85
Art. 1.1 Spese assicurate 85
Art. 1.2 Vertenze assicurate 85
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 87
Art. 1.3 Garanzie accessorie 87
Che cosa NON è assicurato? 89
Art. 2.1 Esclusioni 89
Ci sono limiti di copertura? 90

Art. 3.1 Limiti di copertura 90

Dove vale la copertura? 90

Art. 4.1 Validità territoriale 90

Quando e come devo pagare? 90

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Protezione Legale in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale 90

Quando comincia la copertura e quando finisce? 92

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Protezione Legale 92

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile 92

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 93

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa 93

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PAG.

Che obblighi ho? 94

Art. 1.1 Verifiche e controlli 94

Quando e come devo pagare? 94

Art. 2.1 Regolazione del premio 94

Quando comincia la copertura e quando finisce? 95

Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle garanzie 95

Come posso disdire le Garanzie? 95

Art. 4.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 95

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 97

Come posso disdire le Garanzie? 97

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 97

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 97

Che obblighi ho? 97

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 98

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali 98

Art. 1.3 Termine per il pagamento del Sinistro 98

Art. 1.4 Limiti di Indennizzo - Pluralità di assicurati 98

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE 99

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa 99

Art. 1.1 Denuncia della vertenza 99

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza 100

Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza 100

Art. 1.4 Termini di liquidazione 100

Art. 1.5 Esonero di responsabilità 101
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza 101
Art. 1.7 Recupero di somme 101
Art. 1.8 Limiti di Indennizzo 101

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza ai locali, al titolare, agli addetti in trasferta

- In Accordo:
  - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese non edili)
  - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese edili)
  - Responsabilità Civile Prodotti
  - Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:
- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a più Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:**
- In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- In Accordo – Protezione Legale.

La Garanzia In Accordo – Responsabilità Civile Prodotti **può essere attivata con**:
- In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (Imprese non edili).

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza possono essere attivate in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza	Le soluzioni di copertura Prevenzione e Assistenza attivabili con le Garanzie base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO		
Responsabilità Civile verso terzi		Sempre presente se attivata la sezione
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa		Attiva con *Responsabilità civile vero terzi* in alternativa a *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro* – forma limitata
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata		Attiva con *Responsabilità civile vero terzi* in alternativa a *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro* - forma estesa dedicata alle imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	RC Postuma per fabbricanti	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* se il fabbricante svolge anche attività di installazione
	RC Postuma per installatori e manutentori	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione
	Retroattività RC Postuma	• Attivabile con *RC Postuma per installatori e manutentori* da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione • Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento
	RC Postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008	Attivabile con *RC Postuma per installatori e manutentori* da chi svolge solo attività di installazione o manutenzione
	RC Postuma Odontotecnici	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* dagli odontotecnici
	RC Malattie professionali	• Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* per tutte le attività • Richiede la compilazione di un questionario
	Retroattività RC Malattie professionali	• Attivabile con *RC Malattie professionali* • Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento
	Officine e carrozzerie – Danni ai veicoli	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da officine e carrozzerie
	Danni a natanti e imbarcazioni	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da officine e cantieri
	Danni a capi oggetto di lavaggio	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da lavanderie
	Merci al gancio	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da fabbricanti e traslocatori
	Errato stivaggio	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da fabbricanti
	Danni da inquinamento accidentale presso cantieri	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da chi effettua installazioni o manutenzione presso terzi
	Danni a cose movimentate	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da chi effettua traslochi o facchinaggio

	Sgombero neve su strada	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da chi svolge attività di sgombero neve su strada per conto di Enti territoriali in via secondaria rispetto all'attività principale assicurata
	Noleggio macchinari fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da fabbricanti di macchinari
	Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da chi noleggia a terzi macchinari e manufatti che utilizza per lo svolgimento dell'attività principale assicurata
	RC proprietà fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* se i locali aziendali sono di proprietà.
	Vendita o noleggio di Veicoli a motore	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* da officine e carrozzerie
	Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* da officine e carrozzerie
	Cani da guardia pericolosi	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*
IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO IMPRESE EDILI		
Responsabilità Civile verso terzi		
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa		Attiva con *Responsabilità civile vero terzi* in alternativa a *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – forma limitata*
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata		Attiva con *Responsabilità civile vero terzi* in alternativa a *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – forma estesa* dedicata alle imprese gestite da titolare o soci e familiari coadiuvanti senza altri dipendenti o collaboratori
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	RC Postuma per lavori edili	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*
	Danni da inquinamento accidentale presso cantieri	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*
	RC Postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da installatori di impianti al servizio di fabbricati abilitati
	RC Malattie professionali	• Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* per tutte le attività • Richiede la compilazione di un questionario

	Retroattività RC Malattie professionali	• Attivabile con *RC Malattie professionali* • Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento
	Sgombero neve su strada	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da imprese edili che svolgono attività di sgombero neve su strada per conto di Enti territoriali in via secondaria rispetto all'attività principale assicurata
	Noleggio macchinari e manufatti non fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* da imprese edili che noleggiano a terzi macchinari e manufatti che utilizzano per lo svolgimento dell'attività principale assicurata
	RC proprietà fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* se i locali aziendali sono di proprietà.
	Cani da guardia pericolosi	Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*
IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI		
	Responsabilità Civile Prodotti (comprese consegne dirette in USA Canada e Messico se dichiarato il relativo Fatturato)	• Attivabile con *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* • Richiede la compilazione di un questionario
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	RC Postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati	Attivabile con *Responsabilità Civile Prodotti*
	Ritiro Prodotti	Attivabile con *Responsabilità Civile Prodotti*
	Prodotti ceduti in locazione	Attivabile con *Responsabilità Civile Prodotti*
IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE		
Protezione Legale - Formula Basic		Alternativa a ***Protezione Legale - Formula Comfort***
Protezione Legale – Formula Comfort		Alternativa a ***Protezione Legale - Formula Basic***
	Retroattività penale	• Attivabile con: - *Protezione Legale - Formula start* - *Protezione Legale - Formula Comfort* • Richiede la dichiarazione di non conoscenza di fatti che potrebbero determinare vertenze penali
	Vertenze contrattuali con i clienti	Attivabile con *Protezione Legale – Formula Comfort*
	Marchi e brevetti	Attivabile con *Protezione Legale – Formula Comfort*
	Fisco e Previdenza	Attivabile con *Protezione Legale – Formula Comfort*
GARANZIE Prevenzione e Assistenza BASE	**GARANZIE Prevenzione e Assistenza ACCESSORIE**	**CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**
ASSISTENZA AI LOCALI		

- ***Invio di un idraulico per interventi di emergenza*** - ***Interventi di emergenza per danni da acqua*** - ***Invio di un elettricista per interventi di emergenza*** - ***Fornitura temporanea di energia elettrica*** - ***Invio di un fabbro per interventi di emergenza*** - ***Invio di un serrandista in caso di emergenza*** - ***Invio di un frigorista per interventi di emergenza*** - ***Invio di un vetraio nelle 24 h*** - ***Invio di un sorvegliante*** - ***Rientro anticipato*** - ***Trasloco***		Attivabile con una Garanzie base del Modulo
	ASSISTENZA AL TITOLARE - ***Consulenza medica*** - ***Invio di un medico in Italia*** - ***Invio di un'autoambulanza in Italia*** - ***Rientro dell'Assicurato convalescente*** - ***Consegna medicinali urgenti*** - ***Invio di un infermiere al domicilio*** - ***Invio di un fisioterapista a domicilio***	Attivabile con *Assistenza ai locali*
	ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA - ***Consulenza medica*** - ***Invio di un medico in Italia*** - ***Invio di un'autoambulanza in Italia*** - ***Viaggio di un familiare*** - ***Anticipo spese di prima necessità*** - ***Interprete a disposizione all'estero*** - ***Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia*** - ***Ricerca e prenotazione Centri ospedalieri*** - ***Informazioni su centri specialistici***	Attivabile con *Assistenza ai locali*

GARANZIA Pronto Avvocato	**CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE**
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune ai Moduli Protezione del Patrimonio e Protezione dell'Attività	Sempre attiva con il Modulo Protezione del Patrimonio.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

- **Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza**
- **In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale**

il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 572 572** **+39 02 5824 0565** per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale è possibile utilizzare anche la mail: sinistri@das.it e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle altre Garanzie attivate, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui è utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie o Prestazioni in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto - Supporto di dati	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software, ma non i Dati stessi.

Veicolo	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della strada. Per la Garanzia Prevenzione e Assistenza *Assistenza in Mobilità*, vale la definizione specifica di Veicolo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE – Prevezione e Assistenza

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Assistenza al titolare: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile dello stabilimento in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Ricovero	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
Veicolo	Veicolo a uso proprio di proprietà dell'Azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e in particolare: - autovetture; - moto; - autocarri fino a 35 quintali.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurato	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che contrae l'assicurazione. Soggetti diversi sono assicurati solo se previsto in maniera espressa.
Cantiere	Area circoscritta nella quale si effettuano i lavori edili.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili, compresi: • fissi e infissi • i seguenti impianti fissi: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori e montacarichi; • impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (per esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo).
Fabbircato occupato	Per le imprese edili il Fabbricato interessato dai lavori occupato da beni di terzi o da persone diverse dagli addetti ai lavori.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Installazioni	Lavori di installazione, posa in opera, messa in servizio, montaggio, collaudo di cose che rientrano nell'oggetto della/e attività indicata/e nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato, compresi lo smontaggio e la rimozione di cose da sostituire.
Manutenzioni	Lavori di manutenzione, riparazione, risanamento, pulizia, collaudo di cose che rientrano nell'oggetto della/e attività indicata/e nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato, compresa la sostituzione di parti di tali cose.
Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.** Per colpo di ariete si intende l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Servizi Ordinari	I seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (per esempio servizi sanitari aziendali, servizio antincendio); - fornitura di energia, gas, acqua; - installazione e manutenzione di beni strumentali dell'Assicurato e di Fabbricati dove si svolge l'attività assicurata; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni; - trasporto di cose o persone (per imprese diverse da quelle di cui ai codici attività 830, 831, 835, 845, 850). **L'elenco è tassativo.**

Sinistro	Per le Garanzie della sezione *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di Lavoro*: il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera la copertura, salve diverse specifiche indicazioni per la singola copertura. Per la Garanzia *Responsabilità Civile Prodotti*: la richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Sinistro	Il fatto che, nella denuncia penale o nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565.**

Prevenzione e Assistenza

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI E AL TITOLARE
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI, AL TITOLARE E AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

ASSISTENZA AI LOCALI

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di richiesta di intervento per guasto all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento dei locali dell'Azienda la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un idraulico.

Impianto idraulico

Che cosa è assicurato

La Prestazione è fornita nei seguenti casi:

a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione:

- **per i casi a) e b), per i Sinistri dovuti a:**
  - **guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**
  - **negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso c), per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:**
  - **rigurgito di fogna;**
  - **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.**

Impianto di riscaldamento

Che cosa è assicurato

La Prestazione è fornita nei seguenti casi:

a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Azienda e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento di acqua, la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda, personale specializzato in tecniche di asciugatura.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione

- **per il caso a) per i Sinistri dovuti a:**
  - **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
  - **negligenza dell'Assicurato.**
- **per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:**
  - **rigurgito di fogna;**
  - **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione,
- agli impianti di distribuzione interna,
- alle prese di corrente,

la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un elettricista.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione in caso di:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione,
- agli impianti di distribuzione interna,
- alle prese di corrente,

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw con prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, per la fornitura temporanea di energia elettrica.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione in caso di:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantire la sicurezza degli stessi, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un fabbro.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantire la sicurezza degli stessi, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un serrandista.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un frigorista.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.8 Invio di un vetraio nelle 24h

Che cosa è assicurato

In caso di incendio, furto o tentato furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che provocano la rottura delle lastre dei locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un vetraio nelle 24 ore successive alla telefonata, esclusi sabato, domenica e festivi.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.9 Invio di sorvegliante

Che cosa è assicurato

In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza per l'invio di una persona per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

I costi del sorvegliante sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato
Se il titolare, in caso di impresa individuale, o il responsabile dell'ubicazione produttiva, in caso di impresa svolta in forma societaria, deve rientrare presso la propria Azienda a causa di:
- uno degli eventi previsti dai precedenti articoli,
- furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio,

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.
Se per rientrare l'Assicurato deve abbandonare un Veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del Veicolo.
Che cosa NON è assicurato
La Struttura Organizzativa fornisce la Prestazione solo dopo aver ricevuto adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.
Ci sono limiti di copertura
La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione quando l'Assicurato si trova a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.
Il costo dei biglietti è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.11 Trasloco

Che cosa è assicurato
Se a seguito di incendio, esplosione, scoppio, l'Assicurato deve fare un trasloco, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio fino alla nuova sede o deposito in Italia.
Ci sono limiti di copertura
Il costo del trasloco è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

ASSISTENZA AL TITOLARE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa ha bisogno di un consulto medico telefonico, può contattare **24 ore su 24, 7 giorni su 7** i medici della Struttura Organizzativa.
La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.
La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato presso i locali dell'Azienda a proprie spese.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**
Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato, in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.

Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera **nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**
Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato, in caso di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa, è convalescente e non può utilizzare il mezzo previsto per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per l'Assicurato, un Familiare o un compagno di viaggio.
Il costo del biglietto è a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa può chiedere il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa, ha bisogno di medicine come da prescrizione medica e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Ci sono limiti di copertura
Ci sono limiti di copertura
Il costo dei medicinali e degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.
Che obblighi ho
L'Assicurato deve comunicare il motivo della richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il suo recapito telefonico.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> **L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.**

Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invia direttamente all'Assicurato un infermiere a sue spese.
Ci sono limiti di copertura
Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato ha bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa invia al suo domicilio un fisioterapista a sue spese.
Ci sono limiti di copertura
Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività assicurata ha bisogno di un consulto medico telefonico, può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.
La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.
La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato nella località dove si trova l'Assicurato, a proprie spese.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera **nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**
Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato, in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera **nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**
Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.4 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato
Se, a seguito di Infortunio dovuto a incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il Veicolo dell'Assicurato, l'Assicurato è ricoverato e i medici ritengono che non può essere trasferito prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa, a proprie spese, mette a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di Ricovero.
La Struttura Organizzativa prenota eventualmente un albergo sul posto per il familiare dell'Assicurato ricoverato.
Che cosa NON è assicurato
Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.
Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 160,00 euro per Sinistro.

Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste in conseguenza Malattia improvvisa o Infortunio, la Struttura Organizzativa provvede per suo conto al pagamento, quale anticipo, di fatture/ricevute per le quali non è in grado di provvedere direttamente.
Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Per la Prestazione la Struttura Organizzativa anticipa fino a 2.500,00 euro.

Come opera la copertura

Questa Prestazione è corrisposta se compatibile con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese in cui si trova al momento l'Assicurato.

L'Assicurato deve restituire l'importo alla Struttura Organizzativa al suo rientro non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Se non provvede entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'anticipo, deve pagare anche gli interessi al tasso bancario corrente.

Art. 1.6 Inteprete a disposizione all'estero

Che cosa è assicurato

Quando l'Assicurato si trova ricoverato in un istituto di cura all'estero e ha difficoltà con la lingua per comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa invia un interprete per i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto di Cura.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.

Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Che cosa è assicurato

In caso di patologia riscontrata all'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia per cui si è reso necessario il suo Ricovero in una struttura ospedaliera della Regione di residenza, se le condizioni dell'Assicurato - **accertate tramite contatto tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante** - richiedono il trasferimento in un istituto di cura specialistico in quanto **non possono essere curate nella struttura ospedaliera della Regione di residenza**, la Struttura Organizzativa provvede a sue spese a:

- individuare e prenotare l'Istituto di cura in Italia ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni o della patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni;
- assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è fornita quando il trasporto viola norme sanitarie nazionali o internazionali.

Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico, può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità – un Centro Ospedaliero attrezzato per l'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera:

- **dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali;**
- **per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.**

Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici

Se l'Assicurato, a seguito Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico, può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità – un centro ospedaliero attrezzato per l'intervento in Italia o all'estero.

Prevenzione e Assistenza - NORME COMUNI

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:

a) dolo dell'Assicurato;

b) **alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;**
c) **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
d) **guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
e) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti,** salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
f) **uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio;**
g) **un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;**
h) **abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
i) **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;**
j) **partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;**
k) **pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;**
l) **pratica dello sport del paracadutismo;**
m) **pratica di sport che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
n) **partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche,** salvo il caso in cui hanno carattere ricreativo;
o) **pratica di sport che costituiscono attività professionale principale o secondaria per la quale si percepisce una qualsiasi fonte di reddito;**
p) **svolgimento di attività con uso o impiego di esplosivi o armi da fuoco;**
q) **svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;**
r) **svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;**
s) **svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei;**
t) **svolgimento di attività che comportano l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.**

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni..

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni operano nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, se non precisato un diverso ambito di operatività nella singola Prestazione.
Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
  - indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";

- il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Che cosa è assicurato? Garanzie base

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, *fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni corporali
- Danni materiali

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione all'esercizio delle attività indicate nella Scheda Riepilogativa presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.

Come opera il Massimale per Sinistro?

Esempio
Massimale per Sinistro previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 750.000,00 euro: l'importo liquidabile è pari a 750.000,00 euro.
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 1.250.000,00: l'importo liquidabile è pari a 1.000.000,00 di euro.

Come opera il Massimale per annualità assicurativa?

Esempi
Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro.

Se nell'arco della stessa annualità assicurativa si verificano due Sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro):
- un primo Sinistro con danni per 300.000,00 euro
- un secondo Sinistro con danni per 500.000,00 euro

l'importo liquidabile è pari: per il primo Sinistro a 300.000,00 euro; per il secondo Sinistro a 500.000,00 euro.

Se invece il secondo Sinistro comporta danni per 800.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento è plafonato al limite di 1.000.000,00 di euro totali, per esempio 300.000,00 euro per il primo Sinistro e 700.000,00 euro per il secondo.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:
- propri Addetti
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera,

quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.

È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge**.
La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione - occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione - all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili, aziende di trasporto anche se effettuano consegne a terzi per conto dell'Assicurato);
- coniuge del titolare, persona con lui unita civilmente, convivente di fatto[1], parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare, tutti quando causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione, compresi i Servizi Ordinari;
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata;

Ci sono limiti di copertura
La Garanzia per fatto di lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni opera solo se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering.

QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti esclusioni e limitazioni**.

Che cosa NON è assicurato
Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti indicati ai seguenti punti 1) e 2) e gli altri soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione Che cosa NON è assicurato.

1) **Addetti e altri collaboratori:**
   - Addetti dell'Assicurato,
   - lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
   - lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni (se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering),
   - collaboratori autonomi e i prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

2) **Personale di altre imprese:**
   - personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita,
   - agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,
   - il personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione (esclusi i Servizi Ordinari),
   - personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

Per i soggetti di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) la Garanzia opera nei modi e con i limiti previsti dall'articolo *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.*

Ci sono limiti di copertura
Per i seguenti soggetti:

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (se non sono legali rappresentanti) e partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;

- persone che partecipano occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili);

la Garanzia opera per i Danni corporali con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata.
Per danni a cose e a Veicoli di questi soggetti, la Garanzia opera con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i clienti.

Come opera lo Scoperto?

Esempi
Per la Garanzia sono previsti:
- uno Scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro (30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

CASO 2
Sinistro con danni per 5.000,00 euro
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

Come opera la Franchigia?

Esempio
Per la Garanzia sono previsti:
- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 – 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

CASO 2
Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,

Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA
La Garanzia opera per le attività svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione stessa **se distanti non oltre 300 metri**.

Se l'Assicurato svolge la stessa attività in più sedi o altre dipendenze che si trovano **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**, ha facoltà di indicare nella Scheda Riepilogativa la sola sede principale, fermo che:
- le dichiarazioni sul Fatturato annuo aziendale e sul numero di Addetti devono intendersi sempre riferite all'intera azienda;
- le dichiarazioni fatte in relazione all'ubicazione indicata si intendono fatte e operanti anche per le ubicazioni non indicate.

In tal caso le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* operano per l'attività svolta presso tutte le sedi di cui l'Assicurato risulta titolare, nel periodo di efficacia delle stesse, da atti che hanno data certa.

Lavori svolti fuori dalle ubicazioni
(Condizioni specifiche valide per attività con codice:
- **pari o superiore a 800**
- **inferiore a 800 se dichiato SI per attività di Installazione o manutenzione)**

Che cosa è assicurato

La copertura opera al di fuori delle ubicazioni dichiarate o comunque gestite dal Contraente in occasione di lavori che riguardano l'attività produttiva dichiarata o di Installazioni e manutenzioni, esclusi lavori edili e opere murarie.
Se dichiarata l'effettuazione di lavori su ponteggi o su fune, anche all'esterno di edifici, sono compresi i lavori svolti su impalcature e ponteggi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio degli stessi e la posa di isolamenti esterni a cappotto termico, **ferma l'esclusione di opere murarie e lavori di impermeabilizzazione;**
Sono compresi i danni:

- a cose di terzi che derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **diverse da Veicoli, Natanti e imbarcazioni per cui è obbligatoria l'assicurazione di legge;**
- a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

  INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI FABBRICATI
  In caso di Installazione o Manutenzione di impianti al servizio di fabbricati, sono compresi i danni che conseguono a lavori di scavo complementari a tali attività **quando necessari per il collegamento alla rete (elettrica, idrica, fognaria) principale.** L'estensione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e quelli che conseguono a questi.

  Ci sono limiti di copertura

  L'**estensione opera fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa e comunque non oltre l'importo massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**
  Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", tale limite massimo è elevato da 30.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i danni che conseguono a interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- **con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);**
- **fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 150.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a cose portate da clienti e fornitori).**
  Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa.

<u>Condizioni specifiche per tensostrutture</u>

L'attività assicurata individuata dal codice 460 "Tensostrutture" opera con le seguenti limitazioni.

Ci sono limiti di copertura

Con riferimento alle Installazioni e manutenzioni, la Garanzia opera solo per manufatti:

- **destinati alla copertura di persone o cose costituiti da montanti, cavi e tiranti che sorreggono le parti destinate a copertura;**
- **installati nel rispetto dei requisiti autorizzativi e di sicurezza previsti dalla legge e dalle Autorità competenti;**
- **che insistono su una superficie non superiore a 1.000 mq (riferita al singolo manufatto).**

<u>Condizioni specifiche per attività di disinfestazione e derattizzazione</u>

Ci sono limiti di copertura

Per attività di disinfestazione o derattizzazione:

- **la Garanzia opera solo in relazione all'impiego di sostanze consentite dalla legge;**
- **si applicano le condizioni e i limiti di copertura previsti nel precedente paragrafo *Lavori svolti fuori dalle ubicazioni* e il minimo di Scoperto si applica per ciascun danneggiato.**

<u>Condizioni specifiche per attività di Installazione e Manutenzione di tetti</u>

Ci sono limiti di copertura

Per attività di Installazione e Manutenzione di tetti, si applicano le condizioni e i limiti di copertura previsti nel precedente paragrafo *Lavori svolti fuori dalle ubicazioni*, con la precisazione che, in caso di lavori in fabbricati occupati:

- **il minimo di Scoperto è elevato a 1.000,00 euro;**
- **i danni da interruzione o sospensione di attività sono assicurati fino a un massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.**

ATTIVITÀ SVOLTE FUORI DALLE UBICAZIONI

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni per:

- le attività amministrative svolte presso uffici, le trattative svolte presso fornitori o clienti e per missioni dei dipendenti in genere;
- lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile[2], con esclusione di ogni attività non rientrante nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita; operazioni di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (**escluso il montaggio** ma compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) e operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei, **solo per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi,** comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e se il contratto di locazione ha una durata non superiore a 30 giorni**;
- l'affissione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni **in Italia**;
- l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- l'organizzazione di gite e attività ricreative solo per il personale dipendente.

Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering, la Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni anche per:

- attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande e la somministrazione degli stessi in loco - **esclusa la gestione di mense e l'organizzazione di feste o spettacoli.**

Sono compresi i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e i danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da Veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle operazioni**.

Sono compresi anche i danni che derivano dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro o servizio, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore**.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i danni che conseguono a interruzione o sospensione di attività la Garanzia opera:

- **se derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);**
- **se derivano da altre cause e per la fattispecie non sono previsti specifici Scoperti o Franchigie (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori), con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori).**

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa

Condizioni specifiche per autotrasportatori

Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dal codice 830 "Impresa di autotrasporto - escluse le attività di trasporto di materie pericolose" la Garanzia opera:

- per le operazioni ritiro e consegna nei termini indicati nel paragrafo precedente (**ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono dette operazioni**);
- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera in relazione al trasporto delle seguenti materie (classificazione ADR):

- **Materie ed oggetti esplosivi;**
- **Gas;**

- **Materie liquide infiammabili;**
- **Materie solide infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati;**
- **Materie soggette ad accensione spontanea;**
- **Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;**
- **Materie comburenti;**
- **Perossidi organici;**
- **Materie tossiche;**
- **Materie infettanti;**
- **Materie radioattive;**
- **Materie corrosive.**

Condizioni specifiche per produzioni televisive e cinematografiche

Ci sono limiti di copertura

Per l'attività assicurata individuata dal codice 840 "Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video", la Garanzia opera **solo per le riprese svolte in territorio italiano, senza l'impiego di animali diversi da quelli domestici.**

Condizioni specifiche per facchinaggio

Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dal codice 845 "Facchinaggio" la garanzia opera:

- per le operazioni di facchinaggio nei termini indicati al paragrafo Lavori svolti fuori dalle ubicazioni.
  Ci sono limiti di copertura
  Per tali operazioni la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti nel suddetto paragrafo sono elevati a 1.000,00 euro (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono tali operazioni);
- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Danni a cose movimentate", la Garanzia opera anche per i danni a cose sulle quali si compiono operazioni di trasporto, carico, scarico, sollevamento e movimentazione in genere.

Ci sono limiti di copertura

Per tali danni la Garanzia opera:

- **con uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro;**
- **fino a concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per traslochi

Per l'attività assicurata individuata dal codice 850 "Traslochi", la Garanzia opera:

- per le operazioni di trasloco nei termini indicati al paragrafo Lavori svolti fuori dalle ubicazioni.
  Ci sono limiti di copertura
  Per tali operazioni la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti nel suddetto paragrafo sono elevati a 1.000,00 euro (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si compiono tali operazioni);
- per le cose portate o indossate dai clienti nei termini indicati nel paragrafo Danni a cose portate da clienti e fornitori dell'articolo successivo, anche quando questi ultimi si trovano fuori dai locali aziendali.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Danni a cose movimentate", la Garanzia opera anche per i danni a cose sulle quali si compiono operazioni di trasporto, carico, scarico, sollevamento e movimentazione in genere.

Ci sono limiti di copertura

Per tali danni la Garanzia opera:

- **con uno Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro;**
- **fino a concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per imprese di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento

Per l'attività assicurata individuata dal codice 156 "Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato", la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* **non opera in relazione ai danni causati a terzi durante la giacenza in acqua e la navigazione di Natanti e imbarcazioni, né durante la giacenza a terra degli stessi** (anche in conseguenza di operazioni di alaggio e varo nonché trasporto).

La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera anche in relazione ai rischi della navigazione e delle attività di ordinaria manutenzione svolte su Natanti e imbarcazioni.

Condizioni specifiche per soccorso stradale

Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dal codice 831 "Soccorso stradale":

- il Contraente dichiara che per tale attività dispone di un numero di autocarri o motrici non superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa;
- la Garanzia opera per le operazioni necessarie al recupero di Veicoli a motore sul luogo di fermo su tutte le strade in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano per il traino o trasporto del Veicolo (compreso il carico e lo scarico dello stesso) presso un'officina o in altro luogo indicato al momento del soccorso.

La Garanzia opera anche per la rimozione forzata di Veicoli a motore a seguito di provvedimento di pubblica autorità.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **da circolazione stradale, furto e mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui Veicoli o al loro interno.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata:

- **con una Franchigia di 500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;**
- **col limite massimo per Sinistro e per annualità assicurativa di 25.000,00 euro.**

Per i danni da caduta del veicolo per i quali la Garanzia è prestata, la copertura opera:

- **con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;**
- **col limite massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e 25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le officine e carrozzerie – Servizio auto sostitutiva

Che cosa è assicurato

Per l'attività assicurata individuata dai codici 901, 902, 903 "Officine", la Garanzia opera anche per il servizio di messa a disposizione di un'auto sostitutiva per i clienti dell'officina per il periodo strettamente necessario a effettuare la manutenzione del loro Veicolo.

La Garanzia comprende quanto l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e corporali causati da tali beni durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della Garanzia. **Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni:

- **che derivano da utilizzo del bene in modo non conforme al normale impiego dello stesso o da vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);**
- **da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;**
- **da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;**
- **a cose che si trovano all'interno dell'autovettura sostitutiva.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:

- **i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;**
- **i Danni materiali sono assicurati con una Franchigia di 250,00 euro per danneggiato e un limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per danneggiato;**
- **il Massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.**

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche

SMERCIO

Danni da cose vendute

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non sono prodotte o**

comunque non sono oggetto di lavorazione o assemblaggio o installazione o manutenzione da parte dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

a) i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);

b) i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore e i danni che conseguono a mancato uso o disponibilità.

ALIMENTI E BEVANDE

Per le attività che hanno per oggetto alimenti o bevande, la Garanzia comprende anche i Danni corporali causati da alimenti o bevande **prodotte o lavorate dall'Assicurato**:

- dallo stesso vendute direttamente a consumatori finali;
- somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;
- somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.

Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering, la Garanzia comprende anche i Danni corporali causati da alimenti o bevande prodotte o lavorate dall'Assicurato dallo stesso **somministrate direttamente a consumatori finali**.

Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite massimo per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La Garanzia opera:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia**
- **se tali danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna del prodotto.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la Garanzia opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di validità del nuovo contratto anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i **danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna**.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

Come opera la Garanzia in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento"?

Esempi
Periodo di validità del contratto: Garanzia attiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

CASO 1
- Prodotto venduto a giugno 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2024 (in corso di contratto)

La Garanzia opera.

CASO 2
- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2025 (dopo la cessazione del contratto)

La Garanzia non opera.

Cosa succede alle Garanzie in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento" in caso di sostituzione del contratto ?

Esempi
Periodo di validità del primo contratto: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024

Periodo di validità del nuovo contratto sostituente: 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

- Prodotto venduto a giugno 2024 (durante l'efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (nel corso del secondo contratto sostituente)

CASO 1
Garanzia e Massimali previsti dai due contratti sono uguali.
La Garanzia opera.

CASO 2
La Garanzia è la stessa ma i Massimali previsti dal secondo contratto sono più elevati.
La Garanzia opera ma opera entro i Massimali in essere quando è stato venduto il prodotto.

Commercio on-line

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza[3].

DANNI A COSE

Danni a cose portate da clienti e fornitori

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai Veicoli e Natanti o imbarcazioni, quando si trovano nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata **purché allo stesso non consegnate.**

LOCALE GUARDAROBA

Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering e l'Assicurato dispone di locale guardaroba con apposito personale di custodia, la Garanzia comprende i danni:
- da distruzione o deterioramento alle cose, diverse dai Veicoli, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detiene);
- da furto, rapina, sottrazione o smarrimento

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito e carte valori in genere.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:
- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**

- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.**

Ci sono limiti di copertura
L'estensione opera con:
- **una Franchigia di 150,00 euro e un limite di Indennizzo di 2.500,00 euro per Sinistro per soggetto danneggiato;**
- **un limite di Indennizzo complessivo di 25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Danni a veicoli, natanti e imbarcazioni in sosta o sotto carico e scarico
Che cosa è assicurato
La Garanzia comprende i danni a Veicoli, Natanti e imbarcazioni che stazionano o sono sotto carico e scarico nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, **esclusi Veicoli e Natanti o imbarcazioni in deposito o oggetto dell'attività assicurata.**
Ci sono limiti di copertura
L'estensione opera con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Veicolo, Natante o imbarcazione danneggiato.
Che cosa NON è assicurato
Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate, la presente estensione non opera per:
- **i danni da mancato uso;**
- **i danni alle cose che si trovano sui Veicoli o sui Natanti o imbarcazioni stessi o al loro interno;**
- **la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli e dei Natanti o imbarcazioni.**

Danni a cose in consegna
Che cosa è assicurato
Per le cose in consegna la Garanzia comprende i **soli Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato **diverse da:**
- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**
- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.**

Che cosa NON è assicurato
Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:
- **cose portate da clienti o fornitori;**
- **Veicoli, Natanti o imbarcazioni** (per cui vale quanto disciplinato nel paragrafo precedente)**.**

Ci sono limiti di copertura
L'estensione opera:
- **con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno col minimo di 250,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza del limite indicato in Polizza per i Danni materiali, col massimo comunque di 25.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

Condizioni specifiche per le stazioni di servizio
Che cosa è assicurato
In relazione a tale attività sono compresi **i soli Danni materiali**:
- ai Veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- da fornitura di errato carburante (**esclusa la fornitura di additivi**) al Veicolo, **se l'erogazione è effettuata da Addetti dell'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato
Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni:
- **da mancata custodia;**
- **da mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.**

Ci sono limiti di copertura
La presente estensione opera:
- **con una Franchigia di 500,00 euro per veicolo danneggiato;**
- **fino alla concorrenza di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

DANNI DA CIRCOLAZIONE

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lettera c), del Codice della strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati a operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti degli stessi e per svolgere operazioni di carico e scarico.

In caso di brevi e saltuari spostamenti su strada o aree equiparate, la presente estensione opera solo se questi sono effettuati nel pieno rispetto delle **condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia**[4]**:**

- **autorizzazione della competente autorità**[5]
- **rispetto di tutti i requisiti previsti**[6]

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e le atre esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, in particolare restano esclusi i danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori **non di proprietà dell'Assicurato stesso o posseduti in leasing dallo stesso** (la copertura è invece operante se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).

Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:

a) **il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
b) **le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto**[7]**, genitori e figli.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

CONDUZIONE LOCALI

Conduzione di fabbricati e parcheggi in cui si svolge l'attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione assicurata **distanti non oltre 300 metri** dalle stesse).

Nei Fabbricati si intendono comprese:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, se l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione e il numero degli Addetti indicato è 1, la Garanzia opera solo per i locali di pertinenza della stessa che sono accatastati come garage.

Sono compresi i danni che derivano da:

- la proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'impresa;
- la proprietà e la gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

Ci sono limiti di copertura

Se è attiva la Garanzia *Ricorso terzi* della sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia *Ricorso terzi* quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.

COMMITTENZA LAVORI

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dai lavori di ordinaria manutenzione.
Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo Persone non considerate terzi, della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.
La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro[8] alle seguenti **condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia**
  - **Responsabile dei lavori,**
  - **Coordinatore per la progettazione,**
  - **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**,

  in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- **umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- **lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.**

Ci sono limiti di copertura

- **Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.**
- **Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.**

PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO

La Garanzia si estende alle aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 1500 metri quadri**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.
Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.
In caso di mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area adibita a parcheggio la copertura opera solo per i danni subiti dai pedoni quando si trovano su strade e camminamenti dedicati.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità che deriva da:

- **mancata custodia dei Veicoli;**
- **insufficiente segnaletica stradale;**

Sono inoltre esclusi i danni:

- **ai veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione;**
- **ai veicoli causati da inondazione o allagamento;**
- **alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;**
- **da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.**

Insegne pubblicitarie

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni installati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale presso sedi aziendali

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che conseguono a inquinamento da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale**.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:

- **con uno Scoperto del 10%, col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti di risarcimento per inquinamento accidentale", tale importo massimo è elevato a 500.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

Attività ricreative

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dall'organizzazione di:

- visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari;
- gite aziendali e attività ricreative per i dipendenti e relativi familiari, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione stradale**.

Se l'attività comprende anche somministrazione, ristorazione, catering, la Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dalla presenza di aree ludico-ricreative annesse all'esercizio **con superficie non superiore a 100 mq.**

In caso di superamento del suddetto limite di superficie, la presente estensione non opera.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per l'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici.

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale, la presente estensione non opera per attività di custodia o vigilanza di minori.

Sicurezza

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute nel rispetto della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni causati dai cani:

a) a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;

b) che appartengono a una delle seguenti razze, o a incroci ottenuti con esse:
Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose causati da cani, la copertura opera:

- **se il danno si verifica presso sedi o altre dipendenze;**
- **con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.**

Servizi previsti dalla legge

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- prestazione di servizi sanitari aziendali in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- gestione di servizi antincendio svolti con personale preposto e specificatamente formato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Per la Responsabilità Civile verso prestatori sono previste le due seguenti opzioni:
- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa*
- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata*

L'opzione attivata è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (**escluse le malattie professionali**) per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali.

Ci sono limiti di copertura

- **Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente** (**escluse le malattie professionali**) **non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.**
- **Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore infortunato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista si intende dimezzata.**

La Garanzia opera ovunque si verifica l'infortunio se subìto dal prestatore di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la Garanzia opera per la sola rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

Come opera la copertura

La Garanzia è efficace solo se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. In caso di infortuni subìti da lavoratori subordinati dell'Assicurato l'assicurazione è operante anche in presenza di irregolarità se questa deriva da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b):
- i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) con l'Assicurato;
- i collaboratori autonomi e i prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione**.**

  Ci sono limiti di copertura

  La Garanzia per i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 art. 47-*bis*), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o Veicoli a motore opera solo se l'attività comprende in modo esplicito anche somministrazione, ristorazione, catering.

Appaltatori, subappaltatori

Ai fini della presente Garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b) e ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- **Se è compresa anche l'attività di installazione e manutenzione e per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO,** i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione lavori complementari ad attività di Installazione e manutenzione, se svolti presso Cantieri dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo.

La Garanzia opera anche per:

- titolari e dipendenti di imprese di collaudo
- titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici, se la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici è diversa o se le imprese coappaltatrici operano in base a specifici e diversi appalti;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato attività di agenzia o di rappresentanza.

Se è compresa anche l'attività di installazione e manutenzione e per le attività assicurate individuate dai codici riportati nella sezione "Attività di installazione e varie" dell'ELENCO CODICI ATTIVITÀ allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, se i lavori indicati alle precedenti lettere a) e b) rientrano nel campo di applicazione degli artt. 88 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (titolo IV - Cantieri temporanei e mobili), la Garanzia comprende anche i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in qualità di Responsabile dei lavori. Tale estensione opera solo se i lavori vengono eseguiti in conformità a quanto disposto dai suddetti articoli e, in tal caso, sono compresi anche i Danni corporali subiti dal personale delle imprese con cui l'Assicurato svolge presso il Cantiere lavori in coappalto o in forma consortile o associata.

Che obblighi ho

Se l'importo del Premio è calcolato anche sulla base dell'ammontare del numero di Addetti dichiarato dal Contraente, ai fini della presente estensione, all'atto della sottoscrizione della Polizza, il Contraente deve dichiarare che i lavori affidati in appalto o ceduti in subappalto non superano una certa percentuale del Fatturato annuo aziendale e tale percentuale viene indicata nella Scheda Riepilogativa .

Se nel corso della durata del contratto tale percentuale supera quella dichiarata, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. In caso di omissione non intenzionale di tale segnalazione, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore a 5 punti percentuali.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La Garanzia comprende anche i danni a cose e Veicoli dei prestatori di lavoro che rientrano nell'ambito della presente Garanzia con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per i danni a cose e Veicoli dei clienti dalla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi.*

Che cosa NON è assicurato

L'estensione non comprende i danni alle cose e ai Veicoli quando sono impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Quali danni assicura la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro?

Questa Garanzia copre:

- la rivalsa nei confronti del datore di lavoro (Contraente e Assicurato) da parte dell'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che corrisponde un indennizzo al lavoratore a fronte di un infortunio dovuto a un comportamento qualificato come reato colposo da parte del datore di lavoro;
- il cd "danno differenziale" eventualmente richiesto dal lavoratore infortunato nel caso in cui tale indennizzo si rivela insufficiente.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti da **titolare, soci e familiari**

coadiuvanti, tutti in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera solo per quanto l'Assicurato civilmente responsabile è tenuto a pagare all'INAIL in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell'Istituto per somme pagate a titolo d'indennità e per spese accessorie, compresa la somma che corrisponde al valore capitale della rendita dovuta ai sensi della normativa sopra citata.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

Che cosa è assicurato

Le Garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante, che può derivare loro da un Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

In relazione alla Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* l'estensione opera anche per la responsabilità civile che è imputata al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dipendente o non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Se il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **in relazione alla sola attività svolta per l'azienda assicurata.**
I limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Che cosa è assicurato

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esercitate e in particolare per quelle esercitate da enti previdenziali come l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.6 Garanzie accessorie

RC postuma per fabbricanti

Che cosa è assicurato

Per le sole attività di Installazione o manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione di tali lavori che si verificano dopo l'ultimazione degli stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.
Sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti o manufatti sulle cui parti sono stati eseguiti detti lavori**.**
Non è compresa la manutenzione su aeromobili.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
L'estensione vale:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo,**
- **se tali danni si verificano non oltre due anni dopo l'esecuzione dei lavori.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- **se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

a) **alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**

b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;
c) da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Sono inoltre escluse:

e) l'inidoneità all'uso per il quale le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni e i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- **25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa per i Danni materiali subiti da impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori e relativi danni da interruzione o sospensione di attività; se attivata l'opzione "Aumento limiti risarcimento danni postumi a beni oggetto di lavori", tali limiti sono elevati rispettivamente a 50.000,00 euro per Sinistro e 100.000,00 euro per annualità assicurativa;**
- **500.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per altri Danni materiali e relativi danni da interruzione o sospensione di attività**.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- **1.000,00 euro per danni agli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori;**
- **500,00 euro per gli altri danni.**

Cosa si intende per "cose direttamente oggetto dei lavori"?

Esempio 1
Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

Esempio 2
Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 3
Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo. Resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 4
Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.
Il motore nel suo insieme è l'oggetto della manutenzione e, pertanto, il danno non è in copertura.

RC postuma per installatori e manutentori

Che cosa è assicurato

Per le sole attività di Installazione o Manutenzione di cose relative all'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione di tali lavori che si verificano dopo l'ultimazione degli stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.
Sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti o manufatti, Veicoli o Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati eseguiti detti lavori.
Non è compresa la manutenzione su aeromobili.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'estensione vale:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo**
- **se tali danni si verificano:**
  - **non oltre due anni dopo l'esecuzione dei lavori, se si tratta di installazione di un impianto o macchinario o manufatto nuovo effettuata dall'Assicurato**
  - **non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se relativi a manutenzioni o Installazioni parziali su impianti, macchinari, manufatti preesistenti.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di risarcimento del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, in conseguenza di fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- **se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori**.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

a) **alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**
b) **subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;**
c) **da vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;**
d) **da mancato o intempestivo intervento manutentivo.**

Sono inoltre escluse:

e) **l'inidoneità all'uso per il quale le cose installate o oggetto dei lavori sono destinate e le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni e i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità.**

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- **25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa, per i Danni materiali subiti dagli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori e relativi danni da interruzione o sospensione di attività; se operante l'opzione "Aumento limiti risarcimento danni postumi a beni oggetto di lavori", tali limiti si intendono elevati rispettivamente a 50.000,00 euro per Sinistro e 100.000,00 euro per annualità assicurativa;**
- **euro 500.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, per gli altri Danni materiali e relativi danni da interruzione o sospensione di attività**.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- **1.000,00 euro per danni agli impianti, macchinari, Veicoli e Natanti e imbarcazioni sulle cui parti sono stati effettuati lavori;**
- **500,00 euro per gli altri danni.**

Cosa si intende per "cose direttamente oggetto dei lavori"?

Esempio 1
Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

Esempio 2
Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 3
Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo. Resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 4
Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.
Il motore nel suo insieme è l'oggetto della manutenzione e, pertanto, il danno non è in copertura.

RC postuma estesa per installatori abilitati DM 37/2008

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata solo **se il Contraente è in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37** "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" e successive modifiche e integrazioni, per i lavori di cui all'art. 1 di detto decreto, se rientrano nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Solo per tali attività, la Garanzia accessoria *RC postuma installatori e manutentori* opera:

- per i danni che derivano da lavori effettuati durante il periodo di validità del contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se i danni sono denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso; in caso di sostituzione senza interruzione del contratto con altro stipulato per lo stesso rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dall'uscita di vigore del contratto sostituito e così per le successive sostituzioni;

- a parziale deroga dell'esclusione e) della Garanzia accessoria stessa, per i danni che conseguono a errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, **se il progetto è stato redatto dall'Assicurato stesso, imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata o da responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo.**

  ### Ci sono limiti di copertura

  Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che conseguono a uno stesso errore di progettazione sono assoggettate a un unico limite massimo di risarcimento.

Retroattività RC postuma

La copertura è prestata in base alla dichiarazione del Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di lavori effettuati.

Che cosa è assicurato

Su tale presupposto, la Garanzia accessoria *RC postuma installatori e manutentori* opera anche per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati nei due anni che precedono la data di decorrenza dello stesso. Se il contratto sostituisce senza interruzione altro contratto, entrambi stipulati con Generali Italia, con Garanzia RC Postuma con analoga estensione retroattiva, si considerano i due anni che precedono la data di decorrenza del primo contratto sostituito con estensione retroattiva.

Ci sono limiti di copertura

I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia RC Postuma operano per tutte le richieste di risarcimento relative a lavori effettuati nel periodo di retroattività.

RC postuma odontotecnici

Che cosa è assicurato

Per la sola attività assicurata individuata dal codice 245 "Laboratorio di odontotecnico", la Garanzia opera anche per i Danni corporali involontariamente cagionati a terzi, pazienti del medico odontoiatra committente, a cui sono stati installati apparecchi o protesi dentarie "su misura" - come definiti e disciplinati dal Regolamento UE 2017/745.- risultati difettosi per errori di lavorazione, costruzione o assemblaggio accidentalmente commessi dall'Assicurato stesso (o suoi dipendenti) nell'esercizio dell'attività di fabbricazione di tali dispositivi odontoprotesici "su misura".

L'efficacia della presente estensione è subordinata:

- **al possesso, da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione e allo svolgimento della stessa nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa;**
- **all'impiego di materiali e componenti attestati conformi alle norme armonizzate comunitarie o a quelle nazionali di recepimento.**

La presente estensione opera inoltre per:

- **le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione originate da errori commessi durante il medesimo periodo;**
- **per i danni cagionati da dispositivi odontoprotesici "su misura" fabbricati e installati in Italia.**

In caso di sostituzione senza interruzione di contratto con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle **condizioni normative del nuovo contratto** ed entro i **limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito**- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

Che cosa NON è assicurato

La presente estensione non copre le spese per la sostituzione o riparazione dei dispositivi odontoprotesici risultati difettosi. Sono inoltre esclusi i danni:

- **causati a collaboratori, ausiliari e dipendenti dell'Assicurato che si avvalgono delle prestazioni di quest'ultimo;**
- **diversi da Danni corporali, derivanti da vizi che rendono tali dispositivi inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore e in generale da non conformità di tali dispositivi al contratto con cui sono resi disponibili all'utilizzatore;**
- **che derivano da inadempimento di obbligazioni di risultato o garanzie di qualità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera nell'ambito del Massimale per persona indicato nella Scheda Riepilogativa, che costituisce anche il Massimale per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato in tale periodo.

In caso di responsabilità solidale, la presente estensione opera per la sola quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione delle gravità della propria colpa per fatti da lui personalmente commessi o commesso da suoi dipendenti nell'espletamento delle attività per le quali è prestata la presente garanzia.

RC Malattie professionali

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Sono comprese in garanzia anche le malattie professionali non previste nelle apposite tabelle ministeriali, se giudizialmente accertate.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i lavoratori che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.
Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato per la sola rivalsa esperita dall'INAIL.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a concorrenza del Massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente sezione o, se inferiore, del limite massimo indicato nella Scheda Riepilogativa, che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.
In caso di esaurimento di quest'ultimo Massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa NON è assicurato

Oltre a quanto previsto all'articolo *Garanzia RC verso prestatori di lavoro*, la presente estensione non opera per:
- **i casi di contagio da virus HIV;**
- **le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **le malattie professionali che conseguono a:**
  a) **intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;**
  b) **intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto dopo l'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.**

Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per la denuncia dei Sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni **per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria**.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per le malattie che insorgono e si manifestano durante il periodo di efficacia del contratto e conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo del contratto stesso. Fermo quanto precede, la Garanzia opera anche per le richieste di **risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del presente contratto, se precedente**. Se il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento del dipendente, tale termine è elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione se questa interviene nel frattempo.
In caso di sostituzione senza interruzione di contratto con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle **condizioni normative della nuovo contratto** ed **entro i limiti di Indennizzo previsti della polizza sostituita** - per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Retroattività RC Malattie professionali

Che cosa è assicurato

La Garanzia è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall'attività svolta.
Su tale presupposto, la Garanzia accessoria *RC Malattie professionali* si intende estesa alle malattie che insorgono e si manifestano durante il periodo di validità della presente assicurazione in conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei **tre anni che precedono** la data di decorrenza del contratto.
I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia *RC Malattie professionali* si intendono operanti per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti colposi commessi nel periodo di retroattività.

Se il contratto sostituisce senza interruzione di continuità altro contratto con Generali Italia con la garanzia *Estensione RC malattie professionali* con analoga estensione retroattiva, si considerano i tre anni che precedono la data di decorrenza del primo contratto sostituito dotato di estensione retroattiva.

Officine e carrozzerie - Danni ai veicoli

Che cosa è assicurato

Per le sole attività di manutenzione di Veicoli, sono compresi i danni ai Veicoli di clienti che l'Assicurato ha in consegna o in deposito se questi si trovano nell'area del fabbricato dove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.
Sono compresi i Danni materiali:

a) provocati a tali Veicoli oggetto di lavori, anche durante le operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**
b) provocati a Veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.
Sono inoltre compresi i Danni materiali provocati ai Veicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale **entro 20 km da dove ha sede l'officina** stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e **se il danno non è risarcibile da assicurazione RC Auto.**

OPERAZIONI DI AUTOLAVAGGIO

Per l'eventuale attività di autolavaggio, sono inoltre compresi i Danni materiali provocati **solo agli autoveicoli sottoposti a operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio**. L'estensione opera solo se è in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo è stato effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di accadimento del danno. **Sono comunque esclusi i danni da bagnamento.**

CARBURANTE

Per l'eventuale erogazione di carburante, sono compresi solo i Danni materiali:

- ai Veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **restano comunque esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.)**;
- i Danni materiali da fornitura di errato carburante al veicolo, **se l'erogazione è effettuata da personale dell'Assicurato**.

Che cosa NON è assicurato

Restano comunque esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera con una Franchigia di 500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato e col limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa di:

- **15.000,00 euro per i motoveicoli**
- **30.000,00 euro per autoveicoli**

Per i danni a Veicoli oggetto di lavori e a Veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori la Garanzia è prestata con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato e col limite massimo di Indennizzo per Sinistro di:

- **7.500,00 euro per motoveicolo**
- **15.000,00 euro per autoveicolo**

fermi i limiti massimi previsti per annualità assicurativa.

La presente Garanzia è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che nell'area dove si svolgono le attività assicurate sono presenti ponti sollevatori in numero non superiore a quello dichiarato in Scheda Riepilogativa.

Danni a natanti e imbarcazioni

Che cosa è assicurato

Per le sole attività di manutenzione di Natanti e imbarcazioni, sono compresi i danni a Natanti e imbarcazioni di clienti che l'Assicurato ha in consegna o in deposito per lavorazioni se questi si trovano nell'area di pertinenza del Fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto, o ormeggiati alla banchina di pertinenza.
Sono compresi Danni materiali:

a) provocati ai suddetti Natanti e imbarcazioni oggetto di lavori, anche durante le operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori;**
b) provocati a Natanti e imbarcazioni che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Per l'eventuale erogazione di carburante, sono compresi i Danni materiali:
- a Natanti e imbarcazioni sotto rifornimento di carburante; **restano comunque esclusi i danni che conseguono a operazioni diverse (per esempio, ingrassaggio)**;
- da fornitura di errato carburante al mezzo, se l'erogazione è effettuata da personale dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato
Restano comunque esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.
Ci sono limiti di copertura
La presente estensione opera con una Franchigia di 500,00 euro per ogni mezzo danneggiato col limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.
Per i danni a Natanti e imbarcazioni oggetto di lavori e a Natanti e imbarcazioni che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia è prestata con una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni mezzo danneggiato, fermo il limite massimo previsto per Sinistro e per annualità assicurativa.

Danni a capi oggetto di lavaggio
Che cosa è assicurato
Per le sole attività di lavanderia industriale la Garanzia comprende anche il risarcimento dei Danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari.
Che cosa NON è assicurato
Sono escluse dall'assicurazione le lavanderie self-service.
Restano inoltre esclusi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto, rapina e smarrimento.
Ci sono limiti di copertura
L'estensione opera con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro e fino a concorrenza del limite massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e di 40.000,00 euro per annualità assicurativa.

Merci al gancio
Che cosa è assicurato
Per le sole attività di consegna o ritiro di merci presso terzi, sono compresi i Danni materiali alle merci di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico presso terzi, se i danni in questione sono conseguenza della caduta delle merci sollevate.
Che cosa NON è assicurato
Esulano dall'assicurazione le operazioni di sollevamento svolte presso dipendenze dell'Assicurato.
Sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.
Ci sono limiti di copertura
L'estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per sinistro e fino a concorrenza del limite massimo di 25.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.
Qualora la caduta delle merci sollevate sia conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato il limite di Indennizzo per Sinistro è elevato a 50.000,00 euro, fermo il medesimo limite anche per annualità assicurativa.

Errato stivaggio
Che cosa è assicurato
Per le sole attività di stivaggio da parte dell'Assicurato della propria merce sui mezzi di trasporto o nei contenitori di terzi sono compresi i Danni corporali e materiali cagionati a terzi a seguito di errato stivaggio.
Come opera la copertura
L'estensione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo di efficacia del contratto e comunque entro 60 giorni dalla data di consegna della merce al vettore.
Che cosa NON è assicurato
La garanzia non copre i danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate o trasportate nonché i danni da mancato uso in genere. Restano inoltre esclusi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio, furto e smarrimento.
Ci sono limiti di copertura
Le somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico di Generali Italia anche per i Sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa

che a seguito di Danni materiali l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di 500.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.
La presente estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro, con il minimo di 1.000,00 euro.

Danni da inquinamento accidentale presso cantieri

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata, **solo se il danno non è dipeso dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, ambientali e tecnologici previsti dalla legislazione vigente.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro e con un massimo risarcimento di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Sgombero neve su strada

Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa a servizi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strada, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i limiti previsti per le "Attività svolte fuori dalle ubicazioni".

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori, anche se è attiva la Garanzia accessoria RC Postuma.

Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati

Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa al noleggio **- escluso il leasing -** da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:

- impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa dichiarata
- per i quali l'Assicurato non riveste la qualifica di produttore
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Scheda Riepilogativa.
Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.
La Garanzia comprende i Danni materiali e corporali causati da tali beni:

- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della Garanzia.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

- **danni che derivano da utilizzo del bene in modo non conforme alla legge o al normale impiego dello stesso;**
- **danni che derivano da carenza di istruzioni fornite all'utilizzatore;**
- **danni che derivano da vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);**
- **danni da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;**
- **danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;**
- **danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore con il bene noleggiato;**
- **noleggio di natanti e imbarcazioni, di aeromobili.**

Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:

- **i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;**
- **i Danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni danneggiato e un limite**

massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni danneggiato;
- **il massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione deve intendersi anche quale massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.**

Noleggio di macchinari fabbricati

Che cosa è assicurato

L'attività assicurata si intende estesa al noleggio o leasing da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:
- che rientrano nell'ambito dell'attività produttiva dichiarata;
- per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di fabbricante;
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

Che obblighi ho

A tal fine il Contraente dichiara che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio o leasing non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Scheda Riepilogativa. **Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

La garanzia comprende **esclusivamente** i Danni materiali e corporali cagionati **da difetto** di tali beni:
- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della garanzia.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:
- **noleggio di macchinari e attrezzature per i quali l'Assicurato non ha la qualifica di fabbricante (per esempio in quanto importatore o appositore di marchio o colui che rimette a nuovo);**
- **danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei beni a cui si riferisce l'assicurazione.**

Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

Ci sono limiti di copertura

I Danni materiali e i relativi danni da interruzione di attività sono assicurati:
- **con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro, elevato a 1.500,00 euro per Sinistro per danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore;**
- **fino a un limite massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa, col sottolimite massimo di 10.000,00 euro per ogni Sinistro e di 20.000,00 euro per annualità assicurativa per danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore.**

Per i Danni corporali il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione deve intendersi anche come massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.

RC proprietà fabbricati

Che cosa è assicurato

Per le ubicazioni in cui si svolge l'attività assicurata **indicate nella Scheda Riepilogativa per questa Garanzia** e per gli eventuali depositi che servono le stesse in via accessoria distanti **non oltre 300 metri**, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni imputabili alla proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata.

L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio delle ubicazioni assicurate se la superficie di ciascuna area **non è superiore a 1.500 metri quadri.**

L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.

Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.

Vendita o noleggio di veicoli a motore

Che cosa è assicurato

La copertura Danni da cose vendute (articolo Garanzia R*esponsabilità civile verso terzi – coperture specifiche*) si estende ai danni causati da veicoli a motore - anche oggetto di manutenzione da parte dell'Assicurato – venduti o noleggiati a terzi dall'Assicurato stesso, anche dopo la consegna.

L'estensione opera nell'ambito dello stesso limite di indennizzo per annualità assicurativa e alle stesse condizioni previste per la copertura *Danni da cose vendute* con la seguente eccezione: per i veicoli usati il termine temporale di due anni dopo la consegna è ridotto a un anno.

Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di vendita o noleggio di veicoli a motore non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Sceda Riepilogativa.

Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.

Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa (compresa l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore) e le esclusioni previste dalla copertura *Danni da cose vendute*.

Inoltre, la presente estensione non opera per:

- **danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività dell'utilizzatore;**
- **danni alle cose trasportate con il veicolo;**
- **vendita o noleggio di natanti e imbarcazioni o di aeromobili.**

Rimessaggio di Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni

Che cosa è assicurato

Sono compresi i seguenti Danni materiali a Veicoli a motore, Natanti e imbarcazioni che l'Assicurato ha in consegna o in deposito per rimessaggio se questi si trovano nell'area del fabbricato dove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto:

a) provocati ai mezzi in rimessaggio durante le operazioni di spostamento degli stessi, **ferma l'esclusione dei danni da lavori eseguiti sui mezzi (manutenzione, lavaggio ecc.);**
b) provocati ai mezzi in rimessaggio che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di spostamento.

Che obblighi ho

L'estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di rimessaggio di Veicoli a motore o Natanti e imbarcazioni non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale indicata nella Sceda Riepilogativa.

Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.

Che cosa NON è assicurato

Restano comunque esclusi i danni:

- **a mezzi in lavorazione;**
- **da Incendio, Esplosione, Scoppio, furto o mancata custodia;**
- **da mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno;**
- **da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.**

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- **con una Franchigia di:**
  - **500,00 euro per ogni Veicolo danneggiato;**
  - **1.000,00 euro per ogni Natante o imbarcazione danneggiato;**
- **col limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa di:**
  - **15.000,00 euro per i motoveicoli;**
  - **30.000,00 euro per gli autoveicoli;**
  - **50.000,00 euro per Natanti o imbarcazioni.**

Cani da guardia pericolosi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto al paragrafo "Sicurezza" dell'articolo *Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - La copertura specifica*, la copertura opera anche per i danni che si verificano presso una sede aziendale, causati da cani da guardia che appartengono **alle seguenti razze:**

Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Come opera la copertura

La copertura opera se il proprietario, o colui che ha in custodia l'animale, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Garanzia. Pertanto, in assenza di questo requisito, la Garanzia non opera.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose, la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non sono considerati terzi:

a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nelle precedenti sezioni *Che cosa è assicurato?*;

b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
   1. **l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
   2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[9], genitori e figli;**

c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
   1. **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;**
   2. **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori.**

Art. 2.2 Esclusioni

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.
Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* non operano per i danni che derivano da:

a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti[10] (a titolo di esempio non esaustivo, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* sono esclusi anche i danni:

f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
g) che derivano da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni che derivano da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
h) che derivano dall'uso di Veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;

<u>Esclusione Cyber Risk</u>
Sono sempre esclusi:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso**

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber,** o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non opera per danni:

a) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti, installati o manutenuti, dopo la consegna a terzi;
b) causati da opere, installazioni e manutenzioni in genere, svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
c) a cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato o da altri per lui;
d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di tali operazioni;
e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
i) a cose altrui che derivano da Incendio Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
k) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
n) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:
- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie eventualmente richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Art. 3.2 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Franchigia RCT", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e alle Garanzie accessorie che a questa fanno riferimento, la copertura opera con la Franchigia indicata nella Scheda stessa.
Tale Franchigia:
- sostituisce ogni eventuale minore importo di Franchigia o minimo di Scoperto previstI per le singole coperture;
- non opera per la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e per le Garanzie alla stessa accessorie.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* opera per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera, si applica una Franchigia (o minimo di Scoperto) di:

- **5.000,00 euro per i danni che si verificano in USA e Canada;**
- **1.000,00 euro per i danni che si verificano nei restanti paesi;**

per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.

La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti**, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie**.

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

ESEMPIO

Un artigiano ha:
- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare:
2 + 1 + (3 x 0,5) + 4 = 8,5

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni

seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo aziendale

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti, **in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato**.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite di sopra indicato del 10%, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del Contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro:
l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, in base ai seguenti parametri:
- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.
Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:
- **in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo che il Contraente deve pagare.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia opera per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.
Per alcune coperture è previsto un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento, come dettagliato negli articoli delle sezioni *Quando comincia la copertura e quando finisce?* delle Condizioni Specifiche dedicate alle relative Garanzie che ne contengono la rispettiva disciplina specifica, dove sono presenti anche alcuni esempi

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[1] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[2] Come definito dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 - *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, e successive modifiche e integrazioni.
[3] Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
[4] Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 e successive variazioni.
[5] Art. 4 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.
[6] Artt. 2 e 3 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.
[7] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[8] Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.
[9] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[10] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - IMPRESA EDILE

Che cosa è assicurato? Garanzie base

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, *fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i seguenti danni diretti:

- Danni corporali
- Danni materiali

involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica in relazione all'esercizio di un'impresa che effettua costruzione di fabbricati a uso residenziale, turistico ricettivo, produttivo e direzionale, commerciale, rurale, comprese demolizioni, ristrutturazioni, manutenzioni e riqualificazioni energetiche di fabbricati occupati e non, preparazione e disarmo dei cantieri e impalcature, scavi e pose complementari ai lavori di costruzione; il tutto senza uso di esplosivi; comprese installazione di linee vita, costruzione di fognature, installazione di piscine in terra, posa di condutture, anche del gas, e di linee elettriche e altre opere edili in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile.

Come opera il Massimale per Sinistro?

Esempio
Massimale per Sinistro previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 750.000,00 euro: l'importo liquidabile è pari a 750.000,00 euro.
- Se si verifica un Sinistro con danni diretti per 1.250.000,00: l'importo liquidabile è pari a 1.000.000,00 di euro.

Come opera il Massimale per annualità assicurativa?

Esempi
Massimale per Sinistro e per annualità assicurativa previsto per la Garanzia: 1.000.000,00 di euro.

Se nell'arco della stessa annualità assicurativa si verificano due Sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro):
- un primo Sinistro con danni per 300.000,00 euro
- un secondo Sinistro con danni per 500.000,00 euro

l'importo liquidabile è pari: per il primo Sinistro a 300.000,00 euro; per il secondo Sinistro a 500.000,00 euro.

Se invece il secondo Sinistro comporta danni per 800.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento è plafonato al limite di 1.000.000,00 di euro totali, per esempio 300.000,00 euro per il primo Sinistro e 700.000,00 euro per il secondo.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Che cosa è assicurato
Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia**.

Ci sono limiti di copertura
La copertura è prestata fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

Che cosa è assicurato
Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto di:
- propri Addetti,
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera,

quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.

È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operano per conto dell'Assicurato **nel rispetto della normativa in vigore e di cui è tenuto a rispondere ai sensi di legge.**
La Garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione - occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione - all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili, aziende di trasporto anche se effettuano consegne a terzi per conto dell'Assicurato);
- coniuge del titolare, persona con lui unita civilmente, convivente di fatto[11], parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare, tutti quando causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività di un eventuale ufficio amministrativo o punto vendita;
- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione, compresi i Servizi Ordinari;
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti esclusioni e limitazioni**.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti indicati ai seguenti punti 1) e 2) e gli altri soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione Che cosa NON è assicurato?.

1) Addetti e altri collaboratori:

- Addetti dell'Assicurato
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera, a eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

2) Personale di altre imprese:

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita,
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,
- il personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono attività a queste affidate dall'Assicurato in appalto o somministrazione (esclusi i Servizi Ordinari se svolti in luoghi diversi dai Cantieri),
- personale di altre imprese con cui l'Assicurato svolge attività (assicurate) in co-appalto o in forma consortile o associata.

Per i soggetti indicati ai sopra indicati punti 1) e 2) la garanzia opera nei modi e con i limiti previsti dall'articolo *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.

Ci sono limiti di copertura

Per i seguenti soggetti:

- personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari se svolti in luoghi diversi dai Cantieri;
- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (se non sono legali rappresentanti) e partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- persone che partecipano occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti-tirocinanti in formazione, lavoratori socialmente utili);

Come opera lo Scoperto?

Esempi
Per la Garanzia sono previsti:
- uno Scoperto del 10% col minimo di euro 1.000,00 per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro.

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per 30.000,00 euro:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 25.000,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 27.000,00 euro (30.000,00 - 3.000,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro

CASO 2
Sinistro con danni per 5.000,00 euro
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 4.000,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello Scoperto: 4.000,00 euro (5.000,00 - 1.000,00 poiché il minimo di Scoperto è maggiore del 10% del danno, pari a 500,00 euro);
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

Come opera la Franchigia?

Esempio
Per la Garanzia sono previsti:
- una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro
- uno specifico limite massimo di Indennizzo di 25.000,00 euro

CASO 1
Sinistro con danni a terzi per euro 10.000,00:
L'importo per cui Generali Italia tiene indenne l'Assicurato è 9.500,00 euro, cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto della Franchigia: 9.500,00 euro (10.000,00 – 500,00)
- il limite di Indennizzo: 25.000,00 euro.

CASO 2
Sinistro con danni a terzi per euro 100,00,
Il danno è inferiore all'importo della Franchigia e Generali Italia non deve nulla.

la Garanzia opera per i Danni corporali con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata. Per danni a cose e a Veicoli di questi soggetti, la Garanzia opera con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i clienti.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA
La Garanzia opera per le attività svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione stessa **se distanti non oltre 300 metri**.

Se l'Assicurato svolge la stessa attività in più sedi o altre dipendenze che si trovano **in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano**, ha facoltà di indicare nella Scheda Riepilogativa la sola sede principale, fermo che:
- le dichiarazioni sul Fatturato annuo aziendale e sul numero di Addetti devono intendersi sempre riferite all'intera azienda;
- le dichiarazioni fatte in relazione all'ubicazione indicata si intendono fatte e operanti anche per le ubicazioni non indicate.

In tal caso le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* operano per l'attività svolta presso tutte le sedi di cui l'Assicurato risulta titolare, nel periodo di efficacia delle stesse, da atti con data certa.

LAVORI PRESSO CANTIERI
La Garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni, presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata.
Sono compresi anche i danni a cose:
a) che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, incluse condutture e impianti sotterranei;
b) da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **diverse da Veicoli a motore**;
c) da assestamento, cedimento, franamento del terreno **se non sono conseguenza di lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive;**
d) da vibrazioni (del terreno e da demolizioni).
ferma l'esclusione dei danni all'opera in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

In relazione al **punto c),** per lavori che comportano scavi, la Garanzia opera anche dopo il rinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente e, entro tale periodo, sono compresi gli eventuali danni materiali in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui ai punti a), b), c), d) e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo di 150.000,00 euro per Sinistro e di 250.000,00 euro per annualità assicurativa.

Per i Danni materiali di cui ai punti a) e b) e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera con i seguenti limiti:

- **per lavori in fabbricati non occupati,**
  - **con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro; per danni a Veicoli, Natanti e imbarcazioni che si trovano nel Cantiere la Franchigia si applica per ciascun mezzo danneggiato.**
- **per lavori in Fabbricati occupati,**
  - **con un sottolimite massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di euro 50.000,00 euro per annualità assicurativa per i danni da interruzione e sospensione di attività;**
  - **con uno Scoperto del 10% col minimo di:**
    - **500,00 euro per Sinistro se i lavori non comportano ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni, né interventi su strutture portanti;**
    - **1.000,00 euro per Sinistro se i lavori comportano ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni o se comportano interventi su strutture portanti;**

    il minimo di Scoperto è raddoppiato se i danni hanno per oggetto cose che per volume e peso potevano essere rimosse dall'ambito di esecuzione dei lavori.

Per i Danni materiali di cui al punto c) e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- **con un sottolimite massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;**
- **con uno Scoperto del 10% col minimo di 750,00 euro per Sinistro;**

salvi maggiori Franchigie e minimi di Scoperto previsti per danni che si verificano in Fabbricati occupati.

Per i Danni materiali di cui al punto d) e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- **con un sottolimite massimo di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;**
- **con una Franchigia di 5.000,00 euro per Sinistro.**

Per i Danni materiali a condutture e impianti sotterranei, la Garanzia opera:

- **con un sottolimite massimo di euro 100.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa e con un ulteriore sottolimite massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa per danni da interruzione o sospensione di attività;**
- **con una Franchigia di 1.000,00 euro per Sinistro.**

i danni:

- a macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere di terzi sono compresi **solo se non utilizzati dall'Assicurato**;
- da bagnamento, sono compresi **solo se le cose si trovano all'interno del Fabbricato oggetto di lavori** e per essi la Garanzia opera:
  - per i soli Danni materiali diretti, **con esclusione cioè dei danni da interruzione o sospensione di attività**;
  - **con un sottolimite massimo di 30.000,00 euro per Sinistro e di 50.000,00 euro per annualità assicurativa.**
  - **con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo sono raddoppiati (in Scheda riepilogativa i valori aggiornati).

LAVORI PRESSO CANTIERI - DANNI DI FURTO

La Garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni di furto (compresi guasti causati in occasione di furto tentato o consumato) causati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi in uso o custodia dell'Assicurato **se dotati di sistema anti-intrusione idoneo e funzionante**.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la Garanzia opera:

- **fino a concorrenza dell'importo di 25.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;**

- **con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", il limite massimo di Indennizzo è raddoppiato (in Scheda riepilogativa i valori aggiornati.

ATTIVITÀ SVOLTE FUORI DALLE UBICAZIONI

La Garanzia opera al di fuori delle ubicazioni per:

- le attività amministrative svolte presso uffici, le trattative svolte presso fornitori o clienti e per missioni dei dipendenti in genere;
- lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile[12], con esclusione di ogni attività che non rientra nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita; operazioni di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (**escluso il montaggio** ma compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) e operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei, **solo per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi,** comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e se il contratto di locazione ha una durata non superiore a 30 giorni**;
- l'affissione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni **in Italia**;
- l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- l'organizzazione di gite e attività ricreative solo per il personale dipendente.

Sono compresi i danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e i danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da Veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle operazioni**.
Sono compresi anche i danni che derivano dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro o servizio, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i Veicoli a motore**.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni materiali e i relativi danni da interruzione o sospensione di attività la Garanzia opera:

- **se derivano da Incendio, Esplosione o Scoppio con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro, anche in deroga a Scoperti o Franchigie inferiori previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per danni a Veicoli);**
- **se derivano da altre cause e per la fattispecie non sono previsti specifici Scoperti o Franchigie (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori), con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza del Massimale per danni a cose indicato in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, fermi minori limiti di Indennizzo previsti per specifiche fattispecie di danno (per esempio per Danni a cose portate da clienti e fornitori).**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" tale limite massimo è elevato da 150.000,00 euro all'importo indicato nella Scheda Riepilogativa stessa.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - coperture specifiche

SMERCIO

Danni da cose vendute

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non sono prodotte o comunque non sono oggetto di lavorazione o assemblaggio o installazione o manutenzione da parte dell'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

a) i danni che derivano da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);
b) i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore e i danni che conseguono a mancato uso o disponibilità.

Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta anche il limite massimo per annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La Garanzia opera:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto**
  - **che riguardano danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia**
- **se tali danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna del prodotto.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la Garanzia opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- se i **danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o consegna**.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

Commercio on-line

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza[13].

Come opera la Garanzia in regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento?

Esempi

Periodo di efficacia del contratto: Garanzia attiva dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

CASO 1

- Prodotto venduto a giugno 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2024 (in corso di contratto)

La garanzia opera.

CASO 2

- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di Garanzia)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2025 (dopo la cessazione del contratto)

La copertura non opera.

Cosa succede alle Garanzie in "regime di validità temporale legato alla richiesta di risarcimento " in caso di sostituzione del contratto ?

Esempi

Periodo di efficacia del primo contratto: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
Periodo di efficacia del nuovo contratto sostituente: 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

- Prodotto venduto a giugno 2024 (durante l'efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (nel corso del secondo contratto sostituente)

CASO 1

Garanzia e Massimali previsti dai due contratti sono uguali.
La copertura opera.

CASO 2

La Garanzia è la stessa ma i Massimali previsti dal secondo contratto sono più elevati.
La copertura opera ma entro i Massimali in essere quando è stato venduto il prodotto.

DANNI A COSE

Danni a cose portate da clienti e fornitori

Che cosa è assicurato

La garanzia comprende i danni a cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai Veicoli e Natanti e imbarcazioni, quando si trovano **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri purché allo stesso non consegnate.**

Questa clausola si applica anche ai danni a cose indossate o portate da terzi non addetti ai lavori quando questi si svolgono in Fabbricati non occupati.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:

- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**
- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività e/o trasportate.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con:

- **una Franchigia di 150,00 euro;**
- **un limite di Indennizzo di**
  - **2.500,00 per Sinistro per soggetto danneggiato,**
  - **25.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Danni a veicoli e natanti o imbarcazioni in sosta o sotto carico e scarico in luoghi diversi dai cantieri

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni ai Veicoli e Natanti e imbarcazioni stazionanti o sotto carico e scarico **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri**, ferma l'esclusione di Veicoli e Natanti e imbarcazioni in deposito o oggetto dell'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Veicolo e Natante o imbarcazione danneggiato è pattuita una Franchigia di 250,00 euro.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:

- **i danni da mancato uso;**
- **i danni alle cose che si trovano sui Veicoli e Natanti e imbarcazioni stessi o al loro interno;**
- **la responsabilità riconducibile alla custodia dei Veicoli e dei Natanti e imbarcazioni.**

Danni a cose in consegna presso luoghi diversi dai cantieri

Che cosa è assicurato

La Garanzia opera per i **soli Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato **nell'ambito di sedi aziendali o altri luoghi diversi dai Cantieri, diverse da:**

- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**
- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività o trasportate.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per i danni a:

- **cose portate da clienti o fornitori;**
- **Veicoli e Natanti e imbarcazioni,** per le quali vale quanto sopra disciplinato.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno col minimo assoluto per Sinistro di 250,00 euro e fino a concorrenza del limite stabilito in Polizza per i Danni materiali, con il massimo comunque di 25.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

DANNI DA CIRCOLAZIONE

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lettera c), del Codice della strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati a operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti degli stessi e per svolgere operazioni di carico e scarico.

In caso di brevi e saltuari spostamenti su strada o aree equiparate, la presente estensione opera solo se questi sono effettuati nel pieno rispetto delle **condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia**[14]**:**

- **autorizzazione della competente autorità**[15]
- **rispetto di tutti i requisiti previsti**[16]

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e le atre esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, in particolare restano esclusi i danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori **non di proprietà dell'Assicurato stesso o posseduti in leasing dallo stesso** (la copertura è invece operante se i veicoli costituiscono un fringe benefit per il dipendente che utilizza sia per lavoro che nel tempo libero).
Sono compresi i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:

a) **il conducente e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
b) **le persone che sono nei seguenti rapporti con il conducente, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto**[17]**, genitori e figli.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

CONDUZIONE LOCALI

Conduzione di fabbricati e parcheggi in cui ha sede l'attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dalla conduzione dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi che servono in via accessoria l'ubicazione assicurata **distanti non oltre 300 metri** dalle stesse).
dei Fabbricati o locali in cui ha sede l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa ed eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato se distanti non oltre 300 metri dalle stesse).
Nei Fabbricati si intendono comprese:

- le relative pertinenze;
- gli impianti fissi al loro servizio;
- serramenti, cancelli e portoni comunque azionati, muri di cinta e recinzioni in genere;
- aree verdi e alberi, anche di alto fusto.

Se l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione e il numero degli Addetti indicato è 1, la Garanzia opera solo per i locali di pertinenza della stessa che sono accatastati come garage.
Sono compresi i danni che derivano da:

- la proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'impresa;
- la proprietà e la gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

Ci sono limiti di copertura

Se è attiva la Garanzia *Ricorso terzi* della sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati del Modulo Protezione dell'Attività, la presente Garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla Garanzia *Ricorso terzi* quando entrambe le coperture operano per gli stessi rischi.

COMMITTENZA LAVORI

La Garanzia comprende inoltre i danni che derivano dai lavori di ordinaria manutenzione.
Per i lavori di straordinaria manutenzione o che comunque prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi, la Garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente degli stessi e **se i lavori sono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che

hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.
La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro[18] alle seguenti **condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia**
  - **Responsabile dei lavori,**
  - **Coordinatore per la progettazione,**
  - **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**,

in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

Che cosa NON è assicurato
Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogante in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:
- **umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- **lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.**

Ci sono limiti di copertura
- **Per i danni che conseguono a spargimento d'acqua o rigurgito di fogna la Garanzia opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.**
- **Per i Danni corporali subiti dai prestatori di lavoro la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.**

PERTINENZE ADIBITE A PARCHEGGIO

La Garanzia si estende alle aree di pertinenza dei Fabbricati o locali in cui ha sede l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **se la superficie dell'area adibita a parcheggio non è superiore a 1500 metri quadri**.

Ci sono limiti di copertura
Per ogni Veicolo danneggiato opera una Franchigia di 250,00 euro.
Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risulta superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.
In caso di non tempestiva asportazione di neve o ghiaccio dall'area adibita a parcheggio la copertura opera solo per i danni subiti dai pedoni quando si trovano su strade e camminamenti dedicati.

Che cosa NON è assicurato
Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per la responsabilità derivante da:
- **mancata custodia dei Veicoli;**
- **insufficiente segnaletica stradale.**

Sono inoltre esclusi i danni:
- **ai veicoli da mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area di circolazione;**
- **ai veicoli causati da inondazione o allagamento;**
- **alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;**
- **da mancato uso dei Veicoli o delle cose che si trovano sui Veicoli stessi o al loro interno.**

Insegne pubblicitarie
Che cosa è assicurato
La Garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni installati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale presso sedi aziendali
Che cosa è assicurato
La Garanzia comprende i danni che conseguono a inquinamento da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale**.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera:

- **con uno Scoperto del 10%, col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro;**
- **fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza e comunque non oltre l'importo massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti di risarcimento per inquinamento accidentale", tale importo massimo è elevato a 500.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**

Attività ricreative

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano dall'organizzazione di:

- visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni e seminari;
- gite aziendali e attività ricreative per i dipendenti e relativi familiari, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione stradale**.

Sicurezza

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute nel rispetto della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni causati dai cani:

a) a rischio elevato di aggressività iscritti negli appositi registri veterinari;

b) che appartengono a una delle seguenti razze, o a incroci ottenuti con esse:
Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose causati da cani, la copertura opera:

- **se il danno si verifica presso sedi o altre dipendenze;**
- **con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.**

Servizi previsti dalla legge

Che cosa è assicurato

La Garanzia comprende i danni che derivano da:

- prestazione di servizi sanitari aziendali in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- gestione di servizi antincendio svolti con personale preposto e specificatamente formato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Per la Responsabilità Civile verso prestatori sono previste le due seguenti opzioni:

- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa*
- Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata*

L'opzione attivata è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (**escluse le malattie professionali**) per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali.

Ci sono limiti di copertura

- **Per le lesioni personali di cui al punto b), l'assicurazione opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente** (**escluse le malattie professionali**) **non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia, a carico dell'Assicurato, di 3.500,00 euro per ogni lavoratore infortunato.**
- **In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzie accessoria "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore" la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore assicurato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa. In presenza di certificazione ISO 45001 o SA 8000 o ISO 37001 o "Rating di legalità", la Franchigia prevista si intende dimezzata.**

La Garanzia opera ovunque si verifica l'infortunio se subìto dal prestatore di lavoro in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la Garanzia opera per la sola rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

Come opera la copertura

La Garanzia è efficace solo se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. In caso di infortuni subìti da lavoratori subordinati dell'Assicurato, l'assicurazione opera anche in presenza di irregolarità, se questa deriva da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

- **Se nella Scheda Riepilogativa è richiamata l'opzione "RC verso prestatori di lavoro con Franchigia in valore", la copertura di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali deriva un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con la Franchigia per ogni lavoratore infortunato a carico dell'Assicurato indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.**

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia sono equiparati agli Addetti, agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato Servizi Ordinari svolti presso Cantieri;
- i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) con l'Assicurato[19];
- i collaboratori autonomi e i prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Appaltatori, subappaltatori

Ai fini della presente Garanzia sono **equiparati agli Addetti**, agli effetti dei precedenti punti a) e b) e ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9 marzo 2008 n. 81 (TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro):

- i titolari e i dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione lavori complementari all'attività assicurata se tali lavori sono svolti presso Cantieri dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato stesso.

La Garanzia opera anche per:

- titolari e dipendenti di imprese di collaudo;
- titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici se la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici è diversa o se l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operano in base a specifici e diversi appalti;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in franchising attività di vendita;
- titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato ha affidato attività di agenzia o di rappresentanza.

Se i lavori menzionati sopra rientrano nel campo di applicazione degli artt. 88 e seguenti del decreto legislativo 9 marzo 2008 n. 81 (titolo IV - Cantieri temporanei e mobili), la Garanzia comprende, anche i danni di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di Responsabile dei lavori. Tale estensione opera solo se i lavori vengono eseguiti in conformità a quanto disposto dai suddetti articoli e, in tal caso, sono compresi anche i Danni corporali subiti dal personale di imprese con cui l'Assicurato svolge presso il Cantiere lavori in coappalto o in forma consortile o associata.

Che obblighi ho

Se l'importo del Premio è calcolato anche sulla base dell'ammontare del numero di Addetti dichiarato dal Contraente, ai fini della presente estensione, all'atto della sottoscrizione della Polizza il Contraente deve dichiarare che i lavori affidati in appalto o ceduti in subappalto non superano una certa percentuale del Fatturato annuo aziendale e tale percentuale viene indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se nel corso della durata del contratto tale percentuale supera quella dichiarata, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. In caso di omissione non intenzionale di tale segnalazione, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore a 5 punti percentuali.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La Garanzia comprende anche i danni a cose e Veicoli dei prestatori di lavoro che rientrano nell'ambito della presente Garanzia con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti per i danni a cose e Veicoli dei clienti dalla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi.*

Che cosa NON è assicurato

L'estensione non comprende i danni alle cose e ai Veicoli quando sono impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Quali danni assicura la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro?

Questa Garanzia copre:

- la rivalsa nei confronti del datore di lavoro (Contraente e Assicurato) da parte dell'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che corrisponde un indennizzo al lavoratore a fronte di un infortunio dovuto a un comportamento qualificato come reato colposo da parte del datore di lavoro;
- il cd "danno differenziale" eventualmente richiesto dal lavoratore infortunato nel caso in cui tale indennizzo si rivela insufficiente.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma limitata

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per prestatore di lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** per i quali l'INAIL è tenuto a corrispondere una prestazione, sofferti da **titolare, soci e familiari coadiuvanti**, tutti in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera solo per quanto l'Assicurato civilmente responsabile è tenuto a pagare all'INAIL in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell'Istituto per somme pagate a titolo d'indennità e per spese accessorie, compresa la somma corrispondente al valore capitale della rendita dovuta ai sensi della normativa sopra citata.

Art. 1.4 RC personale degli addetti

Che cosa è assicurato

Le Garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante, che può derivare loro da un Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

In relazione alla Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dipendente o non dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Se il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **in relazione alla sola attività svolta per l'azienda assicurata**.
I limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - forma estesa* operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esercitate e in particolare per quelle esercitate da enti previdenziali come l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.6 Garanzie accessorie

RC postuma per lavori edili

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a errori o difetti nell'esecuzione dei lavori edili assicurati che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori stessi, per i quali l'Assicurato ha rilasciato idonea documentazione fiscale.
Si considerano avvenuti dopo la conclusione dei lavori i danni che si verificano successivamente al primo tra i seguenti eventi:

- la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- la consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- l'inizio d'uso delle opere secondo destinazione.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, l'estensione non comprende i danni:

- **all'opera;**
- **che derivano da vizi palesi dell'opera;**
- **che derivano da operazioni di impermeabilizzazione;**
- **che derivano da errori commessi nella redazione del progetto;**
- **a impianti, macchinari e beni oggetto di lavori e le spese di ritiro, sostituzione o riparazione;**
- **subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti installati;**
- **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- **da inidoneità all'uso per il quale l'opera o gli impianti, macchinari e beni oggetto dei lavori sono destinati e le spese di ritiro, sostituzione o riparazione.**

Tra le cose oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.
Non sono inoltre comprese le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, se tali ricerche, indagini e spese non sono preventivamente autorizzate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, con i seguenti specifici limiti massimi di Indennizzo:

- **250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per Danni materiali e per i relativi danni da interruzione o sospensione di attività; in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi" detto limite si intende raddoppiato.**

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, col minimo di:

- **500,00 euro in caso di lavori che prevedono solo installazione o manutenzione di impianti al servizio di fabbricati;**
- **1.000,00 euro in tutti gli altri casi.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

REGIME DI VALIDITÀ TEMPORALE LEGATO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
L'estensione vale:

- **per le richieste di risarcimento**
  - **presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto**
  - **e che riguardano danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo,**
- **se tali danni si verificano non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori stessi.**

In caso di nuovo contratto che sostituisce senza interruzione un contratto precedente, entrambi stipulati con Generali Italia, per lo stesso rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione opera secondo le **norme che regolano il nuovo contratto** ed entro **i limiti di Indennizzo del contratto precedente:**

- per le richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia del nuovo contratto, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito;
- **se i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori**.

RC postuma estesa per installatori edili abilitati DM 37/2008

Che cosa è assicurato

La presente copertura è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di essere in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" e successive modifiche o integrazioni.

Per i lavori di cui all'art. 1 del suddetto decreto la copertura opera:

- per i danni che derivano da lavori effettuati durante il periodo di validità del presente contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, se **denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto**; in caso di sostituzione senza interruzione di continuità con altro contratto stipulato con Generali Italia, per lo stesso rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dalla fine dell'efficacia del contratto sostituente e così per le successive sostituzioni;
- per i danni che conseguono a errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, **se il progetto è stato redatto dallo stesso Assicurato** (imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata o dal responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato) **nel possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo**; più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che conseguono a uno stesso errore di progettazione sono assoggettate a un unico limite massimo di Indennizzo;

Inoltre, **per i soli lavori di cui all'art. 1 di detto decreto**, sono compresi anche i Danni materiali subiti dagli impianti sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori.

Che cosa NON è assicurato

Restano esclusi:

- **i danni che conseguono a mancato uso o mancata disponibilità;**
- **le spese di ritiro, sostituzione o riparazione;**
- **i danni alle cose installate o direttamente oggetto dei lavori.**

Tra le cose direttamente oggetto dei lavori rientrano anche quelle oggetto di smontaggio e rimontaggio per l'esecuzione dei lavori.

Ci sono limiti di copertura

Per tali danni:

- **il limite massimo di Indennizzo dovuto da Generali Italia è 25.000,00 euro per Sinistro e 50.000,00 euro per annualità assicurativa. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Aumento limiti risarcimento attività presso terzi", tali limiti si intendono raddoppiati (in Scheda Riepilogativa valori aggiornati);**
- **il minimo di Scoperto è sempre pari a 1.000,00 euro.**

Cosa di intende per "cose direttamente oggetto dei lavori"

Esempio 1
Un elettricista sostituisce una presa commettendo un errore che causa, dopo la conclusione dei lavori, un corto circuito che danneggia l'impianto elettrico dell'abitazione.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso l'impianto elettrico. Resta fuori copertura la presa sostituita.

Esempio 2
Un autoriparatore sostituisce la batteria di un veicolo commettendo un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa un corto circuito che danneggia il cruscotto del veicolo.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il cruscotto del veicolo in quanto parte dell'impianto elettrico che non è stata direttamente oggetto dei lavori. Restano fuori copertura la batteria e altre parti che sono state direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 3
Un autoriparatore sostituisce un cilindro del motore di un veicolo smontando tutto il motore e, rimondandolo, commette un errore che, dopo la conclusione dei lavori, causa il danneggiamento dell'intero motore.
La Garanzia copre i danni a persone e a cose, compreso il veicolo ma resta fuori copertura il motore in quanto direttamente oggetto dei lavori.

Esempio 4
Un autoriparatore, nell'ambito della manutenzione programmata, si dimentica di inserire l'olio o utilizza un olio non idoneo che, dopo la conclusione dei lavori, causa un danno al motore.
L'oggetto della manutenzione è il motore nel suo insieme e pertanto il danno non è in copertura.

Danni da inquinamento accidentale presso cantieri

Che cosa è assicurato

Sono compresi i danni che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture presso Cantieri dove vengono svolti lavori relativi all'attività dichiarata. La copertura non opera solo se **il danno non è dipeso dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, ambientali e tecnologici previsti dalla legislazione vigente.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con uno Scoperto del 10% col minimo di 2.500,00 euro e con un massimo Indennizzo di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

RC Malattie professionali

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) come civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Sono comprese in garanzia anche le malattie professionali che non rientrano nelle apposite tabelle ministeriali se giudizialmente accertate.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i lavoratori che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.
Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato per la sola rivalsa esperita dall'INAIL.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del Massimale per prestatore di lavoro indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente sezione o, se inferiore, del limite massimo indicato in Scheda Riepilogativa, che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.
In caso di esaurimento di quest'ultimo Massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilire.

Che cosa NON è assicurato

Oltre a quanto previsto dall'articolo della presente sezione *Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro*, la presente estensione non opera per:
- **i casi di contagio da virus HIV;**
- **le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;**

- **le malattie professionali che conseguono alla:**
  a) **intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;**
  b) **intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.**

Che obblighi ho

Fermo quanto previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per la denuncia dei Sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato. **L'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso per tali ispezioni e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria**.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e che conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo del contratto stesso. Fermo quanto precede, la Garanzia opera anche per le **richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del presente contratto se antecedente**. Quando il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è il pensionamento del dipendente, tale termine è elevato a diciotto mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione se questa interviene nel frattempo.
In caso di sostituzione senza interruzione di continuità di contratto con Generali Italia, per lo stesso rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di Indennizzo previsti nel contratto sostituito - per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito, fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Retroattività RC Malattie professionali

Che cosa è assicurato

La presente estensione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei propri confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall'attività svolta.
Su tale presupposto la Garanzia accessoria *RC malattie professionali* è estesa alle malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della presente assicurazione e che conseguono a fatti colposi posti in essere per la prima volta nei tre anni che precedono la data di decorrenza del contratto.

Ci sono limiti di copertura

I limiti di Indennizzo per annualità assicurativa previsti per la Garanzia *RC malattie professionali* si intendono operanti per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti colposi commessi nel suddetto periodo di retroattività.
Se il contratto sostituisce senza interruzione altro contratto con Generali Italia che contiene la Garanzia Estensione RC malattie professionali con analoga estensione retroattiva, si considerano i tre anni che precedono la data di decorrenza del primo dei contratti sostituito in cui è prevista estensione retroattiva.

Sgombero neve su strada

Che cosa è assicurato

L'attività assicurata è estesa a servizi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strada, **ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con i limiti previsti per le "Attività svolte fuori dalle ubicazioni".

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori anche se attiva la Garanzia accessoria *RC Postuma*.

Noleggio di macchinari e manufatti non fabbricati

Che cosa è assicurato

L'attività assicurata è estesa al noleggio **- escluso il leasing -** da parte dell'Assicurato a terzi di macchinari e attrezzature:
- impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa dichiarata;
- per i quali l'Assicurato non riveste la qualifica di produttore;
- diversi da Natanti e imbarcazioni o aeromobili.

Che obblighi ho

La presente estensione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente/Assicurato che il Fatturato che deriva dall'attività di noleggio non supera la percentuale di Fatturato annuo aziendale dichiarata, indicata nella Scheda Riepilogativa. **Se nel corso dell'assicurazione la percentuale sopra indicata viene superata, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a Generali Italia.**

Sono compresi in garanzia i Danni materiali e corporali causati da tali beni:
- durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori,
- se tali danni si verificano in corso di efficacia della Garanzia.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per:
- **danni che derivano da:**
  - **utilizzo del bene in modo non conforme alla legge o al normale impiego dello stesso;**
  - **carenza di istruzioni fornite all'utilizzatore;**
  - **vizio o difetto originario dei beni o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato);**
- **danni da mancata custodia da parte dell'utilizzatore;**
- **danni da mancato uso e da interruzione o sospensione di attività;**
- **danni alle cose oggetto di lavorazione da parte dell'utilizzatore con il bene noleggiato;**
- **noleggio di Natanti e imbarcazioni, di aeromobili.**

Resta ferma l'esclusione dei danni da circolazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i seguenti limiti:
- **i Danni corporali sono assicurati con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato;**
- **per Danni materiali la copertura opera con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni danneggiato e un limite massimo di Indennizzo di 5.000,00 euro per ogni danneggiato;**
- **il Massimale per Sinistro indicato in Scheda Riepilogativa per la presente sezione costituisce anche la massima esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.**

RC proprietà fabbricati

Che cosa è assicurato

Per le ubicazioni in cui si svolge l'attività assicurata **indicate nella Scheda Riepilogativa per questa Garanzia** e per gli eventuali depositi che servono le stesse in via accessoria distanti **non oltre 300 metri**, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* comprende anche i danni imputabili alla proprietà (o ad altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare) dei Fabbricati o locali in cui si svolge l'attività assicurata.
L'estensione comprende le eventuali aree di pertinenza dei Fabbricati o dei locali adibite a parcheggio delle ubicazioni assicurate se la superficie di ciascuna area **non è superiore a 1.500 metri quadri.**
L'estensione opera alle stesse condizioni previste per i rischi della conduzione.
Per i Fabbricati o locali in comproprietà o in locazione, l'estensione opera per conto proprio e di chi spetta.

Cani da guardia pericolosi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto al paragrafo "Sicurezza" dell'articolo *Garanzia Responsabilità Civile verso terzi - La copertura specifica*, la copertura opera anche per i danni che si verificano presso una sede aziendale, causati da cani da guardia che appartengono **alle seguenti razze:**
Akita Inu, American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bull terrier, Cane Corso, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Cane Lupo Cecoslovacco, Chow Chow, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.

Come opera la copertura

La copertura opera se il proprietario, o colui che ha in custodia l'animale, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'ordinanza del Ministero della Salute in vigore alla data di decorrenza della Garanzia. Pertanto, in assenza di questo requisito, la Garanzia non opera.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a cose la copertura opera con una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini della Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non sono considerati terzi:

a) tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le previsioni specifiche contenute nelle precedenti sezioni *Che cosa è assicurato?;*

b) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. **l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[20], genitori e figli;**

c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;**
- **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori.**

Art. 2.2 Esclusioni

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.

Le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* non operano per i danni che derivano da:

a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) amianto o prodotti contenenti amianto (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
d) onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici (sono esclusi i danni di qualunque natura sia diretti che indiretti);
e) attività svolte dall'Assicurato o per suo conto in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti[21] (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive);

Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* sono esclusi anche i danni:

f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
g) che derivano da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e i danni che derivano da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
h) che derivano dall'uso di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età o non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;

<u>Esclusione Cyber Risk</u>
Sono sempre esclusi:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso**

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i Danni materiali, **eccetto i danni a sistemi informatici di terzi da Atto Cyber** o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Responsabilità Civile verso terzi*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* non opera per danni:

a) causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti, installati o manutenuti, dopo la consegna a terzi;
b) causati da opere, installazioni e manutenzioni in genere svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori o a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
g) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
i) a cose altrui che derivano da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice civile e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
k) da circolazione o navigazione quando prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e comunque da impiego di aeromobili;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
n) da proprietà di immobili.

Le esclusioni sopra elencate operano salvo espressa deroga prevista nell'ambito:
- della singola copertura specifica prestata con la Garanzia base;
- delle Garanzie accessorie eventualmente richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Sono sempre esclusi i risarcimenti a carattere punitivo.

Art. 3.2 Opzione Franchigia per le Garanzie di Responsabilità civile verso terzi

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Franchigia RCT", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* e alle Garanzie accessorie che a questa fanno riferimento, la copertura opera con la Franchigia indicata nella Scheda stessa.
Tale Franchigia:
- sostituisce ogni eventuale minore importo di Franchigia o minimo di Scoperto previsti per le singole coperture;
- non opera per la Garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro e per le Garanzie alla stessa accessorie.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Se non diversamente disposto per la specifica copertura nelle presenti Condizioni Specifiche, la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi* e le relative Garanzie accessorie operano per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che si verificano fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera si applica una Franchigia (o minimo di Scoperto) di 1.000,00 euro per Sinistro, salvi più elevati limiti di Indennizzo previsti per le singole coperture.

La Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* opera in tutto il mondo, se non diversamente disposto.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del numero di Addetti

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del numero degli Addetti effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi sono conteggiati:

- come mezza unità se il contratto ha durata fino a sei mesi;
- come unità intera se il contratto è di durata superiore ai sei mesi.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per tali Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del numero di Addetti

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il numero di Addetti aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, il numero di Addetti.

Se il numero di Addetti risulta aumentato in misura superiore al 10% (con il minimo di una unità) rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti**, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra il numero Addetti riportato nella Scheda Riepilogativa e il numero di Addetti aggiornato.**

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Elevazione tolleranza variazione Addetti", il limite è aumentato al 20% del numero dichiarato, col minimo di due unità.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del numero di Addetti in misura superiore al limite sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza*

dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alle Garanzie a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intendono cessate alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso **l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Come si determina il numero degli Addetti ai fini della relativa dichiarazione?

ESEMPIO

Un artigiano ha:
- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare:
2 + 1 + (3 x 0,5) + 4 = 8,5

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del numero degli Addetti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 1
- Numero di addetti effettivi: 11

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Numero Addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero Addetti: 1
- Numero di Addetti effettivi: 15

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il numero di Addetti dichiarato (10) e il numero di Addetti effettivo (15), cioè al 66% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo aziendale

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti**, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite sopra indicato del 10%, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Premio delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a parametri di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. in base ai seguenti parametri:
- Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.

Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:

- **in base alle variazioni del Fatturato aziendale che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo.**

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo che il Contraente deve pagare.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto per le singole coperture nelle presenti Condizioni Specifiche, le Garanzie operano per i danni verificatisi in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.
Per alcune coperture è previsto un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento, come dettagliato nella sezione *Quando comincia la copertura e quando finisce?* degli articoli che ne contengono la rispettiva disciplina specifica, dove sono presenti anche alcuni esempi.

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

[11] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[12] Come definito dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 - *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato,* e successive modifiche e integrazioni.
[13] Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
[14] Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 e successive variazioni.
[15] Art. 4 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.
[16] Artt. 2 e 3 del Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014.
[17] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[18] Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.
[19] Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis.
[20] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
[21] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

(SEZIONE ACCESSORIA NON ATTIVABILE PER IMPRESE EDILI)

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), come civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- Danni materiali
- Danni corporali

involontariamente causati a terzi da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotto", dopo la loro consegna a terzi.
La Garanzia opera anche in relazione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato produttore ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

PRODOTTI ASSICURATI

Se non diversamente disposto dal contratto, la Garanzia opera **solo** per prodotti per i quali l'Assicurato:

- ha la qualifica di fabbricante, inteso anche quale produttore o trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia;
- si presenta come fabbricante perché appone il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo su prodotti fabbricati da altri, se i fabbricanti sono stabiliti nell'Unione Europea.

In ogni caso la Garanzia non opera per prodotti rimessi a nuovo.

Quali prodotti non rientrano in garanzia?

In generale non rientrano in garanzia i prodotti per i quali l'Assicurato:

- non ha la qualifica di fabbricante, né si presenta come tale, per esempio perché agisce in qualità di operatore della catena di commercializzazione (anche se importa prodotti il cui fabbricante è stabilito fuori dall'Unione Europea) o di rappresentante del fabbricante (anche se quest'ultimo è stabilito fuori dall'Unione Europea);
- pur presentandosi come fabbricante (perché appone nome, marchio o altro segno distintivo) i prodotti sono fabbricati da soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi **se conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata fino a concorrenza dello specifico Massimale per danni da interruzione di attività indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

DANNI A COSE TRATTATE COL PRODOTTO

(condizione speciale per smalti, colori, pitture, vernici, inchiostri, colle, mastici e prodotti simili)

Che cosa è assicurato

Per le cose trattate con i prodotti oggetto di assicurazione, la Garanzia comprende **solo i danneggiamenti fisici (bruciature, corrosioni) direttamente causati dai prodotti stessi**.
Se il prodotto è impiegato per fabbricare altri prodotti, la limitazione di cui sopra opera anche per i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, in quanto trattati con i prodotti oggetto di assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato?*.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia è prestata con un regime temporale di validità legato alla richiesta di risarcimento.
Il regime temporale di validità della Garanzia è disciplinato all'articolo *Operatività della garanzia*, dove sono presenti anche alcuni esempi.

Che cosa è assicurato - Garanzie accessorie

Art. 1.2 Garanzie accessorie

Prodotti ceduti in locazione

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti*, l'operatività della Garanzia è estesa a prodotti (del tipo di quelli assicurati) ceduti dall'Assicurato in locazione a terzi, con o senza facoltà di riscatto dei beni stessi.

RC postuma estesa per installatori di prodotti fabbricati

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti*, la Garanzia comprende anche i danni da errori o difetti di installazione - se eseguita dall'Assicurato - dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotto", dopo la loro consegna a terzi. L'estensione opera se è stata rilasciata idonea documentazione fiscale anche di tali lavori.

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni il minimo di Scoperto si intende stabilito in un importo non inferiore a 1.500,00 euro, salvi maggiori limiti previsti dal contratto.

Garanzia Ritiro Prodotti

Definizioni specifiche

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Evento	la singola operazione di Ritiro riferita allo stesso tipo di prodotto e conseguente a un'unica causa, indipendentemente dall'area geografica interessata dal Ritiro.
Prodotto finito	Prodotto destinato al consumatore finale o a operatori professionali della catena di commercializzazione.
Prodotto intermedio	Prodotto destinato a un utilizzatore qualificabile come altro fabbricante della catena produttiva o a un soggetto che si presenta come tale in quanto appone sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro suo segno distintivo.
Ritiro	Recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari) **escluso il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.**
Richiamo dal mercato	Recupero presso i consumatori finali.

Che cosa è assicurato

OGGETTO DELLA COPERTURA
Generali Italia si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le **spese** sostenute dallo stesso, o da altri per suo conto, per il **Ritiro dei prodotti descritti in Polizza**, dopo che gli stessi sono stati **venduti e consegnati a terzi**, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali.
La Garanzia opera **se, in conseguenza di un difetto di progettazione o di produzione, si rende necessario il recupero del prodotto per uno dei seguenti motivi**:

a) a seguito di provvedimenti o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche originati dal fatto che i prodotti costituiscono un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere o degli utilizzatori finali;
b) a seguito di lesioni corporali a terzi;
c) se è ragionevole prevedere che il difetto potrebbe mettere a repentaglio la salute altrui con lesioni corporali a terzi.

La Garanzia opera anche per il **Ritiro dei Prodotti finiti in cui sono incorporati,** quali Prodotti intermedi, **i prodotti descritti in Polizza**, che, a causa del difetto dei prodotti descritti in Polizza, è necessario ritirare per uno dei motivi sopra elencati.

SPESE IN COPERTURA
Generali Italia, sulla base della necessaria documentazione che prova le spese sostenute, è tenuta a rimborsare solo le seguenti spese:

1. di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo;
2. di trasporto necessarie per il recupero presso operatori professionali della catena di commercializzazione del prodotto (per esempio grossisti, rivenditori o concessionari), **esclusi il recupero presso altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali e il Richiamo dal mercato**;
3. di affitto di magazzini aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti;
4. relative a prestazioni di lavoro da parte di personale alle dipendenze dell'Assicurato o di terzi, compresi altri fabbricanti della catena produttiva o soggetti che si presentano come tali, preposto alle operazioni di "ritiro" dei prodotti;
5. necessarie per la distruzione dei prodotti che si trovano presso gli operatori professionali della catena di commercializzazione, quando ciò è imposto da Autorità pubbliche, o è economicamente più conveniente rispetto all'onere di Ritiro dei prodotti.

Se, per uno dei motivi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo OGGETTO DELLA COPERTURA, è necessario procedere al **Richiamo dal mercato** dei prodotti, Generali Italia rimborsa **le sole spese di annuncio e comunicazione indicate al punto 1)**, ferma la copertura delle operazioni di Ritiro degli stessi.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico di Generali Italia entro il **limite di un importo pari al quarto del limite di Indennizzo per Evento.**

Che cosa NON è assicurato
Ai fini della presente Garanzia non sono considerati terzi i soggetti elencati all'articolo *Persone non considerate terzi* della sezione *Che cosa NON è assicurato?* .

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera fino a concorrenza dell'importo massimo per Evento indicato nella Scheda Riepilogativa che rappresenta anche il limite di esposizione di Generali Italia per annualità assicurativa.
Per le spese di affitto di cui al punto 3) del paragrafo SPESE IN COPERTURA la copertura opera fino a concorrenza di un sottolimite del 20 % del Massimale per Evento.
Il rimborso è effettuato previa deduzione, per ogni Evento, di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di:

- **1.000,00 euro se il Ritiro riguarda solo Prodotti finiti;**
- **2.000,00 euro se il Ritiro riguarda, in tutto o in parte, Prodotti intermedi.**

Dove vale la copertura
La Garanzia opera per le spese in copertura relative al Ritiro di prodotti da tutto il Mondo **esclusi USA, Canada e Messico**.

Quando comincia la copertura e quando finisce
La Garanzia opera per **le sole operazioni di Ritiro:**

- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

In caso di sostituzione senza interruzione di altro contratto già in corso con Generali Italia per lo stesso rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative del nuovo contratto ed entro i limiti di rimborso previsti dal contratto sostituito - per le operazioni di Ritiro iniziate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se relative a prodotti consegnati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

ESEMPIO

Periodo di validità della Garanzia: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

CASO 1
- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata a Generali Italia a dicembre 2024 (in corso di contratto)
- Operazione di ritiro iniziata e denunciata a marzo 2028 (in corso di contratto)

La copertura opera.

CASO 2
- Prodotto venduto a dicembre del 2027 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Prima richiesta di risarcimento per danni da prodotto difettoso ricevuta e denunciata nel 2028 (in corso di contratto)
- Operazione di Ritiro iniziata a luglio 2030 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera.

Che obblighi ho - Quali obblighi ha l'impresa

PERiZIA CONTRATTUALE

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura sono dovuti gli Indennizzi a un collegio di tre periti.
Ogni parte deve indicare il proprio perito e il terzo è scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio – luogo che risiede presso la direzione di Generali Italia o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè da quella delle parti che promuove il contenzioso).
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e le spese per il perito designato e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Ai fini delle Garanzie della presente sezione non sono considerati terzi:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
   1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
   2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[22], genitori e figli;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
   - **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), punti 1. e 2.;**
   - **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e i loro amministratori;**
c) le persone che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio o in conseguenza della loro partecipazione alle attività dell'Assicurato.

Art. 2.2 Esclusioni generali

La Garanzie non operano per i danni:
a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
b) che si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto o da onde o campi elettromagnetici;
d) che derivano da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;
f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati e i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
g) direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l'assicurazione in vigore al momento della loro messa in circolazione;
h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, che conseguono a:
- **inquinamento;**
- **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

i) a cui si riferisce l'assicurazione in vigore al momento della loro messa in circolazione;
j) da furto;
k) risarcimenti a carattere punitivo.

Per i prodotti alimentari, sono esclusi anche i danni:
l) da allergie o intolleranze causate da:
- **prodotti, ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II del Reg. UE 1169/2011 e successive modifiche (o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato) per i quali non sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti dalla legge;**
- **prodotti venduti come privi di una o più delle sostanze suddette se tale dichiarazione si è rivelata inesatta causando il danno.**

Sono inoltre escluse dalla copertura le attività di Installazione, Manutenzione svolte presso terzi.

La copertura non opera per:
- **spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;**
- **spese e oneri per il ritiro o richiamo dal mercato di qualsiasi prodotto,** salvo il caso di attivazione della Garanzia *Ritiro prodotti*;
- **spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, se non sono state preventivamente autorizzate da Generali Italia;**

Sono esclusi:
- **i beni oggetto di riparazione o di altri servizi da parte dell'Assicurato;**
- **i beni usati che l'Assicurato commercializza.**

Le esclusioni sono sempre operanti salvo i casi in cui vengono in tutto o in parte derogate in maniera espressa dalle Garanzie accessorie valorizzate nella Scheda Riepilogativa.

Art. 2.3 Esclusione Cyber Risk

Sono sempre esclusi:
- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso**

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i Danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;

- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Responsabilità Civile Prodotti*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se conseguono ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto Cyber o da un Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di Indennizzo

La Garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% calcolato, per ogni Sinistro, con applicazione dei limiti minimi e massimi distintamente indicati nella Scheda Riepilogativa per danni che si verificano:
- **nei territori di USA Canada e Messico;**
- **nel resto del mondo.**

Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati
Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati la Garanzia opera, a prescindere da dove tali prodotti sono stati consegnati, **fino a concorrenza del minore importo tra il Massimale per danni a cose e il 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa** (nell'ambito, comunque, del Massimale per danni a cose).

Per i danni ai prodotti fabbricati, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati che si verificano "nel resto del modo" (cioè in paesi diversi da USA, Canada e Messico) è previsto **uno specifico minimo di Scoperto, indicato nella Scheda Riepilogativa**.

Danni agli immobili
Per i danni a immobili costruiti, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, la Garanzia opera **solo** per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidono sulla stabilità dell'opera. **Per questi danni lo Scoperto e i relativi minimi e massimi sono raddoppiati**, salvi maggiori limiti previsti dal contratto.

Danni che si verificano in USA Canada e Messico
ASSENZA DI CONSEGNE DIRETTE O SCELTA DI NON ASSICURARE TALI RISCHI
Se l'Assicurato dichiara di non effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa pari a zero) o sceglie di non assicurare i rischi connessi a tali consegne (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa con l'indicazione "NON ASSICURATE"), per i danni che si verificano nei territori di tali paesi la Garanzia opera **solo se causati da prodotti assicurati che non sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi.**

Ci sono limiti di copertura
Per questi danni i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30% rispetto agli importi indicati nella Scheda Riepilogativa, fermi gli altri limiti di Indennizzo previsti

CONSEGNE DIRETTE
Se l'Assicurato dichiara di effettuare consegne dirette dei prodotti assicurati in USA, Canada e Messico e non sceglie di escludere dalla copertura tali consegne (importo di tali consegne riportato nella Scheda Riepilogativa maggiore di zero senza l'indicazione "NON ASSICURATE"), la Garanzia opera per i danni che si verificano nei territori di tali paesi **anche se causati da prodotti assicurati che sono stati oggetto di consegne dirette in tali paesi**. Per questi danni la garanzia opera sulla base della dichiarazione del Contraente/Assicurato che i prodotti consegnati in USA Canada Messico hanno impressi **codici o altri segni distintivi**, risultanti dalla documentazione di vendita o altra documentazione probatoria in possesso del Contraente/Assicurato, **che consentono di individuarli e di stabilire la data della loro consegna nei territori suddetti**.

Che obblighi ho
Se nel corso della durata del contratto l'importo annuo delle consegne dirette in USA, Canada e Messico supera il valore dichiarato, l'Assicurato deve darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette

non intenzionalmente di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice civile se la variazione risulta non superiore al 10%.

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni i Massimali per Sinistro e per annualità assicurativa sono ridotti al 30% rispetto agli importi indicati nella Scheda Riepilogativa, fermi gli altri limiti di Indennizzo previsti.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La Garanzia opera per le consegne dei prodotti assicurati effettuate nei territori di qualsiasi paese, fermo quanto precisato nel precedente articolo *Limiti di indennizzo* per i danni che si verificano in USA, Canada e Messico.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie RC Prodotti in caso di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile Prodotti* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo dei prodotti assicurati dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata della Garanzia, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati.

Se l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti**, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo del Fatturato annuo dei prodotti assicurati aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo dei prodotti assicurati in misura superiore al limite sopra indicato del 10%, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori*

espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'**Assicurazione continua per le restanti Garanzie**.

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Cosa succede in caso di mancata comunicazione della variazione del Fatturato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.000.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 euro e 1.500.000,00 euro: l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.

Art. 5.1 Conteggio del premio regolabile

Il Premio dovuto per le Garanzie della presente sezione è calcolato in base a elementi di rischio che possono variare e si intende pertanto anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, in base ai seguenti parametri:
- Fatturato annuo relativo ai prodotti assicurati dichiarato dal Contraente/Assicurato al momento dell'attivazione delle Garanzie
- tasso di regolazione convenuto

che sono riportati nella Scheda Riepilogativa.
Alla fine di ogni annualità assicurativa (o del minor periodo di durata della Garanzia), il Premio viene regolato:
- **in base alle variazioni del Fatturato relativo ai prodotti assicurati che si sono verificate in tale periodo**
- **con le modalità stabilite all'articolo *Regolazione del Premio* delle NORME COMUNI del presente Modulo**.

Nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il Premio minimo dovuto dal Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La Garanzia *Responsabilità Civile Prodotti* opera per le **richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa**. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso difetto, **la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.**

ESEMPI

Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La garanzia opera.

- Prodotto venduto a maggio 2024 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La garanzia opera.

- Prodotto venduto ad agosto 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2029 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Periodo di validità del primo contratto: 1° luglio 2024 – 30 giugno 2029
Periodo di validità del nuovo contratto: 1° luglio 2029 – 30 giugno 2030

CASO 1
- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a maggio 2030 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La garanzia opera.

CASO 2
- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2030 (dopo la cessazione del nuovo contratto)

La garanzia non opera.

CASO 3
- Prodotto venduto a maggio 2024 (due mesi prima dell'effetto del primo contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a settembre 2029 (durante il periodo di efficacia del nuovo contratto)

La garanzia opera.

Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa solo se **relative a prodotti consegnati nello stesso periodo** o durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio in corso precedentemente, senza interruzione, con Generali Italia con analoga estensione territoriale.

Prodotti consegnati in USA, Canada e Messico

ESEMPI

Periodo di validità del contratto: 1° luglio 2024 - 30 giugno 2029

CASO1
- Prodotto venduto a settembre 2024 (in corso di contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2028 (in corso di contratto)

La garanzia opera.

CASO2
- Prodotto venduto a maggio 2024 (prima dell'effetto del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a marzo 2025 (in corso di contratto)

La garanzia non opera.

CASO 3
- Prodotto venduto a giugno del 2027 (durante il periodo di efficacia del contratto)
- Richiesta di risarcimento pervenuta a luglio 2029 (dopo la cessazione del contratto)

La garanzia non opera.

La Garanzia accessoria *Ritiro prodotti*, se attivata, opera per **le operazioni di Ritiro:**
- **iniziate durante il periodo di validità dell'Assicurazione**
- **e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.**

Nell'articolo che disciplina la Garanzia sono presenti alcuni esempi.

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[22] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572** (**+39 02 58 240 565** dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, *fino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione*, l'onere delle spese che conseguono al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza che ha dato luogo alle vertenze elencate nell'articolo *Vertenze assicurate*.

Le spese oggetto di copertura sono solo:

a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza (se il fatto dannoso si è verificato - o, in caso di giudizio, è processualmente trattato - in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale,* l'Assicurato potrà avvalersi di due legali, uno patrocinante in Italia e uno davanti all'Autorità Giudiziaria estera competente);
c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera col limite di 3.000,00 euro per vertenza;
d) per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
e) di giustizia;
f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà**;
g) che conseguono a una transazione autorizzata da DAS (**le spese della controparte sono comprese se sono state autorizzate da DAS**);
h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) di indagine per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) attinenti all'esecuzione forzata.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera col limite dei primi due tentativi;
m) per l'indennità che spetta agli Organismi di mediazione, **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo e con esclusione di quanto deriva da vincoli di solidarietà.**
Ci sono limiti di copertura
Tale spesa è rimborsata nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici;
n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se la relativa spesa non è riconosciuta all'Assicurato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati nell'articolo *Validità territoriale* sono in copertura anche le spese:
o) per l'assistenza di un interprete;
p) relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Vertenza stragiudiziale
Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

Formula Basic\Formula Comfort

Se la Garanzia è attivata nella **Formula Basic**, la copertura opera per le seguenti vertenze:

a) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato, compresi i procedimenti che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa anche le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.
Le attività coperte riguardano:
   - analisi dei documenti e confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
   - l'attivazione di un Team di Crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
   - monitoraggio dei media su carta stampata e evidenze online, con l'attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche che ne consegue;
   - individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale;
   - stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

   Ci sono limiti di copertura
   La copertura opera col limite di 8.000,00 euro per Sinistro e solo tramite un fornitore individuato da DAS.

b) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale **se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato**, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.** Sono compresi i procedimenti che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

c) opposizioni o impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze dei seguenti decreti (come successivamente modificati e integrati) e normative:
   - Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni limitatamente ai Delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
     Se, in esito alle indagini l'Assicurato risulta sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la Garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono comprese le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico dell'Assicurato.
     Ci sono limiti di copertura
     La copertura è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro.
   - Decreto legislativo 9 aprile n. 81 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - Normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR General Data Protection Regulation e Regolamento UE 2016/679, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come e successive integrazioni e modifiche);
   - Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare e normative analoghe;
   - Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

Se la Garanzia è attivata nella **Formula Comfort**, la copertura è estesa anche ai seguenti casi:

d) controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;

e) controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subìto a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (in caso di coesistenza di Garanzia di Responsabilità Civile, secondo le modalità definite all'articolo *Coesistenza di assicurazione Responsabilità civile*);

f) controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;

g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari;
   Ci sono limiti di copertura
   In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la copertura vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.
   Questa copertura è prestata solo in favore del Contraente.

h) controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi relativi all'attività dichiarata; se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato, sono comprese anche le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h);

i) controversie relative ai Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture;
Ci sono limiti di copertura
La copertura non opera per i procedimenti penali.
La copertura opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro;

j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, **se sussiste regolarità contributiva**.
Ci sono limiti di copertura
Per queste vertenze il Massimale per annualità assicurativa è pari al doppio del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura
La Garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro. Per le vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali di cui alla lettera h) tale valore è elevato a 1.000,00 euro.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Garanzie accessorie

Retroattività penale
Che cosa è assicurato
La copertura di tutela legale in sede penale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo *Vertenze assicurate* è estesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo *Operatività della Garanzia - Carenze* della sezione *Quando comincia la copertura e quando finisce,* anche ai procedimenti penali che conseguono a fatti:
- posti in essere prima della data di decorrenza del contratto, nel limite di anni di retroattività indicato nella Scheda Riepilogativa
- di cui ha conoscenza nel periodo di efficacia dello stesso.

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la Garanzia assicurativa e si conviene che l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'ufficio, anche in assenza di comunicazione formale.
Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, si prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
Se a favore dell'Assicurato opera già un'altra Polizza di Tutela legale a copertura dello stesso rischio, sottoscritta con un altro assicuratore, la garanzia opera a secondo rischio, a esaurimento del Massimale del contratto precedentemente sottoscritto.
Se anche le condizioni di assicurazione del contratto già in corso con altro assicuratore prevedono operatività in secondo rischio, la garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutti i contratti che l'Assicurato ha in corso per il rischio.

Vertenze contrattuali con i clienti
Che cosa è assicurato
La Garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera con i seguenti limiti:
a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa, e avvalendosi solo di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
b) per la fase giudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa, e solo se successiva a una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso allo stesso è previsto nel contratto stipulato con il cliente. Resta quindi ferma l'esclusione dall'operatività dell'assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto stesso.
Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione

quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

La copertura opera solo se il valore economico oggetto della controversia o del recupero credito è pari o superiore a 1.000,00 euro.

Dove vale la copertura

È possibile optare per l'operatività della copertura per gli eventi accaduti e processualmente da trattare:

a) in Italia (**opzione "Italia"**);
b) in tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano (**opzione "Europa"**);
c) in tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano **con estensione in tutto il mondo per le sole controversie che riguardano il recupero di crediti, anche contestati (opzione "Mondo")**.

Ci sono limiti di copertura

Per le controversie che riguardano il recupero di crediti in paesi diversi da quelli di cui al punto b), la Garanzia opera con i seguenti limiti specifici:

- **con il limite di un caso per annualità assicurativa sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale;**
- **in fase stragiudiziale la gestione del Sinistro è riservata a DAS attraverso legali dalla stessa indicati;**
- **in fase giudiziale con un limite di indennizzo pari al:**
  - **50% del Massimale per Sinistro indicato nella sezione In accordo - Protezione Legale della Scheda Riepilogativa, se l'Assicurato si avvale di un legale individuato da DAS;**
  - **25% del Massimale per Sinistro indicato nella sezione In accordo - Protezione Legale della Scheda Riepilogativa, se l'Assicurato si avvale di un legale di propria fiducia**.

Marchi e brevetti

Che cosa è assicurato

La Garanzia è estesa alle controversie in materia di Marchi e Brevetti e vale solo per:

a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale.

La copertura opera se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;

b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'Assicurato, in tema diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale.

La copertura opera se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

In relazione a tali eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per vertenze e procedimenti:

- **che hanno per oggetto o derivano da mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;**
- **che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;**
- **di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;**
- **di diritto civile non indicate in maniera espressa tra i casi in copertura con la presente estensione Marchi e brevetti.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i seguenti limiti:

- **fino alla metà dell'importo del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino ad un massimo di 25.000,00 euro.**

Dove vale la copertura
La Garanzia vale per i Sinistri che si verificano e le cui vertenze sono processualmente trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Fisco e Previdenza

Che cosa è assicurato
La Garanzia è estesa alle controversie in materia di Fisco e Previdenza e opera solo per:

a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario: decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come successivamente modificato e integrato) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente:
   - in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali
   - e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio.

   ### Quando comincia la copertura e quando finisce
   La data del Sinistro si identifica con il momento in cui viene compiuto il primo atto di accertamento o di rilievo della violazione. Tale momento deve verificarsi in corso di efficacia della garanzia. Inoltre la dichiarazione fiscale o l'atto per cui è stato richiesto il tributo non deve fare riferimento ad un periodo di imposta antecedente ai due anni che precedono la data di decorrenza della presente estensione.

   ### Ci sono limiti di copertura
   La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita nei seguenti limiti:
   - **per un (1) solo caso per annualità assicurativa;**
   - **fino a un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro.**

   La fase giudiziale viene garantita nei seguenti limiti:
   - **se le richieste vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate per intero;**
   - **se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto, metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato.**

   La copertura opera se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto degli oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000,00 euro;
   Generali Italia non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa, alle condizioni sopra indicate, solo dopo aver acquisito il provvedimento definitivo;

b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali

   ### Che cosa NON è assicurato
   La copertura non vale per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali

Dove vale la copertura
La copertura vale per i Sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate in Italia.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le esclusioni indicate nel presente articolo sono sempre operanti senza alcuna possibilità di deroga.
L'assicurazione non è operante per le vertenze e i procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:

a) danni subìti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti che conseguono a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
b) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, di terrorismo, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
c) Atto Cyber;
d) rapporti tra soci o amministratori e tra società e amministratori;
e) operazioni di acquisto, cessione, affitto d'azienda, leasing immobiliare o cessione di quote societarie e operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
f) controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili;
g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;

h) **rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;**
i) **vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi o comunque diverse da quelle previste dall'articolo *Vertenze assicurate;***
j) **beni immobili diversi da quelli dove è svolta l'attività indicata in Polizza;**
k) **imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato,** a eccezione dei casi di assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile, Derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato**;**
l) **circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di natanti e imbarcazioni;**
m) **controversie con Generali Italia o con DAS.**

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per:
- il contributo unificato;
- l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, **se l'Assicurato non può portarla in detrazione**.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La Garanzia non opera per vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:
a) **materia amministrativa;**
b) **materia fiscale e tributaria;**
c) **rapporti con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;**
d) **detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;**
e) **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;**
f) **materia di diritto civile;**
g) **richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:**
   - **in caso di dolo dell'Assicurato,**
   - **se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia previsti per le singole Garanzie;**
h) **forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti e il recupero credito;**
i) **rapporti tra due o più soggetti Assicurati con il presente contratto;**
j) **procedure arbitrali.**

Le esclusioni sopra elencate sono operanti se non sono in tutto o in parte derogate dalle Garanzie accessorie eventualmente valorizzate nella Scheda Riepilogativa.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
- tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
- tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Restano ferme le specifiche previsioni relative alle singole Garanzie accessorie, se attivate.

Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del Premio delle Garanzie Protezione Legale in caso di aumento del Fatturato annuo aziendale

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie *Protezione Legale* è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato annuo aziendale dichiarato dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per le Garanzie si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Aumento del Fatturato annuo aziendale

Se, nel corso della durata della Garanzia o di suoi rinnovi, **l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta aumentato in misura maggiore del 10% dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" entro cui ricade il Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa** (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **Il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del Fatturato annuo aziendale aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

FASCE DI FATTURATO DI RIFERIMENTO

- **da 0 a 250.000 euro**
- **da 250.001 a 500.000 euro**
- **da 500.001 a 750.000 euro**
- **da 750.001 a 1.500.000 euro**
- **da 1.500.001 a 2.000.000 euro**
- **da 2.000.001 a 3.000.000 euro**
- **da 3.000.001 a 4.000.000 euro**
- **da 4.000.001 a 5.000.000 euro**

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata della Garanzia la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del Fatturato annuo aziendale.

Se

- **l'importo del Fatturato annuo aziendale risulta oltrepassare in misura maggiore del 10% l'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" entro cui ricade il Fatturato annuo aziendale** riportato nella Scheda Riepilogativa
- **e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia** nei termini stabiliti,

in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra:

- **l'importo dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" in cui ricade il Fatturato annuo aziendale riportato nella Scheda Riepilogativa**
- **e l'importo dell'estremo superiore della "fascia di fatturato di riferimento" in cui ricade il Fatturato annuo aziendale aggiornato.**

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del Fatturato annuo aziendale in misura superiore al limite come sopra determinato**, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni)**. In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie accessorie o funzionalmente connesse alla stessa.

Esempio 1
- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.400.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% in più di 1.500.000,00 euro (estremo superiore della fascia di appartenenza) cioè 1.650.000,00 euro
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 1.600.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Fatturato annuo aziendale dichiarato: 1.400.000,00 euro
- Limite di tolleranza: 10% in più di 1.500.000,00 euro (estremo superiore della fascia di appartenenza) cioè 1.650.000,00 euro
- Fatturato annuo aziendale effettivo: 2.000.000,00 di euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.500.000,00 euro e 2.000.000,00 di euro, cioè al 75% dell'importo liquidabile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle Garanzie Protezione Legale

La copertura opera per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati:
a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale**;
b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi,

e se l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali vertenze entro sei mesi dalla cessazione del periodo di validità delle Garanzie.
Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:
- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Per le controversie individuali di lavoro previste alla lettera g) dell'articolo *Vertenze assicurate*, nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Se il contratto ne sostituisce, senza interruzione, un altro con Generali Italia con copertura analoga a quella attivata con la presente sezione disciplinata con lo stesso regime di validità temporale:
- il termine di cui alla lettera a) decorre:
  - dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per le prestazioni e somme assicurate da quest'ultimo già previsti;
  - dal giorno in cui ha effetto il nuovo contratto per le diverse prestazioni o le maggiori somme previste dalla copertura attivata nel nuovo contratto.
- **se l'Assicurato viene a conoscenza della controversia solo durante il periodo di efficacia del nuovo contratto**, la Garanzia opera **alle condizioni normative del nuovo contratto** ed **entro i limiti di Indennizzo previsti dal contratto sostituito**, anche se la controversia stessa è originata da fatti che si sono verificati durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

In caso di modifica dei limiti di Indennizzo della Garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda assicurata o di cessazione dell'attività dichiarata, l'efficacia della Garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.
Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 o se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo quanto sopra, non è impegnata per i Sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.
In ogni caso al Premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 del Codice civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se sono attive le Garanzie *Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro* o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola col pagamento dei premi e che offre copertura agli stessi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima **opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base alla copertura di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**[23]. In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore per la copertura di responsabilità civile alla gestione della vertenza e sono stati da questo adempiuti i suddetti obblighi.
La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

Riepilogo somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[23] Art. 1917 del Codice civile, terzo comma.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie**, quali, a titolo di esempio, il Libro Unico del Lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Regolazione del premio

Se è previsto il calcolo del Premio in base a elementi di rischio che possono variare (Premio regolabile), il Premio dovuto per le Garanzie:
- Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Responsabilità Civile Prodotti, se attivata

si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo *Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e dell'articolo *Conteggio del premio regolabile* delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari per il conteggio del Premio di regolazione e cioè l'importo relativo alle voci:
- Fatturato annuo aziendale, per le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Fatturato annuo dei prodotti assicurati, per le Garanzie Responsabilità Civile Prodotti

desumibili, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente/Assicurato alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.
Se tali importi risultano variati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore al 10% rispetto a quelli indicati nella Scheda Riepilogativa o successivamente presi a base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, non si procede alla regolazione del Premio.
In ogni caso la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.
Il Contraente deve pagare le differenze attive che risultano dalla regolazione entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di Generali Italia. Trascorso tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento, la Garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento o comunque del pagamento della successiva rata anticipata provvisoria.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati necessari per la regolazione del Premio, Generali Italia provvede a comunicargli un ulteriore termine non inferiore a 45 giorni con avviso che, se non invia i dati entro tale ulteriore termine, la Garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno di scadenza dello stesso fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, o comunque fino al pagamento della successiva rata anticipata provvisoria. Resta comunque salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Se, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio supera del 50% quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto ai sensi del presente articolo devono essere:
- **fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata**
- **inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.**

Disattivazione del Modulo Patrimonio

In caso di Premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.

Riduzione del Fatturato annuo aziendale

Se il Fatturato annuo aziendale dichiarato in precedenza è maggiore di 2.500.000,00 di euro, in caso di riduzione dello stesso a un importo pari o inferiore a 2.500.000,00 di euro, il calcolo del nuovo Premio può avvenire solo con la sostituzione della Polizza.

Come funziona il calcolo del Premio di regolazione?

Esempio

- Importo preventivo del Fatturato annuo: euro 3.000.000,00
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di Premio: euro 3.000,00 (3.000.000,00 x 0,1%)
- Importo consuntivo del Fatturato annuo: euro 3.500.000,00
- Premio a consuntivo: euro 3.500,00 (3.500.000,00 x 0,1%)
- Importo Premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di Premio): euro 500,00 (3.500,00 – 3.000,00)

La Garanzia opera se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità o entro l'ulteriore maggior termine comunicato da Generali Italia;
- l'importo consuntivo dei Fatturato annuo aziendale/dei prodotti assicurati comunicato non risulta variato, in più o in meno, di oltre il 10%;
- il Premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo del Fatturato annuo è comunicato oltre lo specifico termine comunicato da Generali Italia successivamente alla scadenza dell'annualità e del primo termine di 60 giorni;
- il pagamento del Premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie delle sezioni Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente le une dalle altre, **ferme le regole di dipendenza** tra Garanzie base e Garanzie accessorie nell'ambito di ciascuna sezione.

La sezione *Responsabilità Civile Prodotti* è attivabile **solo se attivata** la sezione *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro* e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della sezione *Responsabilità Civile Prodotti*.

L'attivazione delle Garanzie Prevenzione e Assistenza può essere effettuata solo se è attivata la sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro o la sezione Protezione Legale.

La disattivazione della sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e il mantenimento della sezione Protezione Legale, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie della sezione Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 4.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**
La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.
La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**
Il recesso:
- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa**.**

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo *Recesso in caso di Sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:
- **dall'Italia al numero verde 800 22 11 33**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare:**
a) nome e cognome;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di Polizza;
d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[24]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per le Garanzie di:
- *Responsabilità Civile verso terzi* e *Responsabilità Civile Prodotti*, se attivata, **la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro**;
- *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*, **il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile**.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.
General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.4 Limiti di Indennizzo - Pluralità di assicurati

Le Garanzie operano fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alle Garanzie delle sezioni:
- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Prodotti, se attivata

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.
Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto, i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Per le Garanzie della sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:
Per la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti:
Il "Massimale per più Sinistri e per annualità assicurativa" rappresenta il limite massimo di Indennizzo:
a) per più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
b) per "sinistri in serie" da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.

Nell'ambito del suddetto Massimale, il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.
Nell'ambito dei Massimali suddetti il "Massimale per danni a cose" e il "Massimale per danni da interruzione di attività" rappresentano i limiti massimi di Indennizzo specifici per tali fattispecie relativi a tutti i soggetti danneggiati.
Detti Massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre coperture di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette coperture assicurative.

Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?
Nella Scheda Riepilogativa è per esempio indicato:
- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona (o prestatore di lavoro) pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:
- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro

vengono pagati:
- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
- 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
- 150.000,00 euro complessivi a vari soggetti che hanno subito Danni materiali per 200.000,00 euro.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente con una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA **al numero verde 800 572 572** (attivo **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00**) **e al numero +39 02 58 240 565, per le richieste dall'estero**.
   Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**
In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie (per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica);
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS**.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 1.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla copertura di Tutela legale, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, a pena di decadenza dalle Garanzie previste:
a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;** anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) **senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte una transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato.** Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Termini di liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, Generali Italia, entro 30 giorni:
- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:
- **dell'operato di legali e periti;**
- **di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali**, salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:
- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa.**
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[25]**.**

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato**.

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.
Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.
Se la Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

[24] Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.